

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 15 del mese di ottobre
dell' anno 2012 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Lusenti Carlo	Assessore
8) Marzocchi Teresa	Assessore
9) Melucci Maurizio	Assessore
10) Mezzetti Massimo	Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
12) Peri Alfredo	Assessore
13) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: DIRETTIVA RELATIVA AI CRITERI PER LA PARTIZIONE DEL PERIMETRO TERRITORIALE DEI BACINI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 4 DELLA L.R. N. 23 DEL 2011.

Cod.documento GPG/2012/1598

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1598

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", in particolare l'art. 2, comma 186-bis;
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini", convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Vista, inoltre:

- la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni;

Premesso che l'art. 13, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 dispone che tramite apposita direttiva regionale vincolante siano individuati, ai fini dei nuovi affidamenti del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i criteri per la partizione del

perimetro dei bacini di affidamento previsti dai piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione;

Ritenuto, quindi, necessario che:

- la Regione definisca una metodologia e dei criteri che consentano all'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR) di valutare preventivamente se la scelta di affidare il servizio in due o più sotto-bacini risultanti dalla partizione degli attuali perimetri di gestione previsti dai piani d'ambito vigenti, rispetto a quella che prevede l'affidamento negli attuali perimetri di servizio, sia in grado di garantire all'interno di ciascun nuovo sotto-bacino il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali ed il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio;
- ATERSIR prima di procedere all'affidamento dei servizi nei perimetri territoriali derivanti dalla partizione dei bacini di affidamento previsti dai piani d'ambito vigenti debba verificarne la realizzabilità e la conformità alle condizioni individuate nell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 secondo la metodologia ed i criteri definiti nella presente direttiva;

Dato atto che in assenza della suddetta verifica o qualora la stessa risulti incompleta o si concluda con esito negativo, ATERSIR non può avviare le procedure di affidamento del servizio in due o più sotto-bacini risultanti dalla partizione degli attuali perimetri di gestione previsti dai piani d'ambito vigenti;

Valutato che:

- esistono degli elementi vincolanti specifici per i singoli servizi, che devono essere verificati preliminarmente alla valutazione della possibilità

di ripartizione, quali per il servizio idrico integrato:

- l'unicità della gestione per ciascun singolo agglomerato;
- l'interconnessione di acquedotti tra i bacini esistenti;
- il frazionamento degli attuali bacini tariffari ovvero di quei territori in cui è stata applicata la medesima articolazione tariffaria del servizio idrico integrato;

e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati:

- l'esistenza di una tariffa unica di bacino;
 - lo sbilanciamento dei costi e dei ricavi del servizio;
- la violazione di tali elementi non consente già in partenza il rispetto delle condizioni individuate nell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 per la partizione degli attuali perimetri di affidamento e che tali elementi;

Ritenuto opportuno disporre che la metodologia per la valutazione della possibilità di ripartizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti dai piani d'ambito vigenti ai fini dei nuovi affidamenti:

- preveda che l'esistenza anche di uno solo degli elementi vincolanti suddetti precluda la realizzabilità della partizione e renda superflua la successiva applicazione dei criteri di valutazione;
- utilizzi, pur basandosi sui medesimi criteri di base, diverse modalità di valutazione della possibilità di ripartizione in funzione delle diverse caratteristiche del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ed in particolare per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, data la sua complessità, adotti un metodo statistico inferenziale per la valutazione della

significatività dei miglioramenti conseguenti la partizione dei perimetri attuali di affidamento;

Ritenuto comunque indispensabile in caso di esito positivo della verifica della possibilità di partizione dei bacini attuali, ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nei nuovi sotto-bacini, che ATERSIR garantisca lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività, che non sono effettuabili nella fase di determinazione dei perimetri di affidamento:

- la rilevazione del livello di qualità del servizio esistente, tramite l'individuazione di una serie di parametri, e la determinazione nel piano d'ambito dei valori di tali parametri che ne rappresentino un miglioramento, nonché la garanzia del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità pianificati ed il loro mantenimento nel tempo tramite un'adeguata attività di controllo;
- l'effettuazione degli approfondimenti relativi al profilo economico-finanziario delle società di gestione dei sotto-bacini;

Dato atto che:

- con nota protocollo PG.2012.0184359 del 26/07/2012 è stata effettuata la consultazione relativa alla bozza di direttiva in oggetto ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 23 del 2011;
- sono state valutate ed acquisite agli atti le osservazioni inviate da Confservizi Emilia-Romagna con nota prot. nr. 136/mp dell'11/09/2012 (PG.2012.0214079 del 12/09/2012) e da UPI Emilia-Romagna, in accordo con ANCI Emilia-Romagna, con nota prot. n. 76/GS-MR/mrr del 25/09/2012 (PG.2012.0226927 del 27/09/2012);

Valutato, in seguito all'analisi delle osservazioni pervenute, di:

- non accogliere alcune delle richieste presentate da Confservizi Emilia-Romagna in quanto relative ad elementi vincolanti considerati necessari ai fini della valutazione della possibilità di partizione dei bacini esistenti in sotto-bacini;

- accogliere le richieste presentate da UPI Emilia-Romagna, in accordo con ANCI Emilia-Romagna, di:
 - distinguere tra la possibilità di partizione di un bacino esistente con creazione di due o più sotto-bacini e la stessa possibilità di partizione finalizzata alla riaggregazione ed al ridisegno del perimetro dei bacini esistenti senza aumento del numero totale finale degli stessi;
 - relativamente alla ripartizione dei bacini in sotto-bacini per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, eliminare la condizione della valutazione che prevedeva il miglioramento dei valori di ciascun singolo parametro dei sotto-bacini rispetto a quelli dei bacini esistenti, lasciando solamente la seconda condizione che effettua una valutazione complessiva di tipo inferenziale del miglioramento derivante dalla partizione;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- consentire anche la possibilità di ridefinizione dei bacini esistenti, senza aumento del loro numero, ponendo tuttavia dei limiti alla variazione dimensionale degli stessi in termini di popolazione servita e di numero di Comuni gestiti;
- prevedere conseguentemente le modalità di verifica della possibilità di ridefinizione dei bacini del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti dai piani d'ambito vigenti;
- eliminare, in quanto eccessivamente rigida, la condizione della valutazione che prevedeva il miglioramento dei valori di ciascun singolo parametro dei sotto-bacini rispetto a quelli dei bacini esistenti, mantenendo comunque lo stesso livello di significatività della verifica e ridefinendo di conseguenza la parte relativa all'indicatore complessivo;

Visto l'art 1 comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente e Assessore Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare il documento “Direttiva relativa ai criteri per la partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti dai piani d’ambito vigenti ai fini dei nuovi affidamenti”, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art’ 1 comma 2 del decreto legge n. 174/2012;
3. di disporre la pubblicazione della presente direttiva una volta esecutiva, sulle pagine di settore del sito web della Regione Emilia-Romagna e di pubblicarla per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Direttiva relativa ai criteri per la partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti dai piani d'ambito vigenti ai fini dei nuovi affidamenti (art. 13, comma 4, L.R. n. 23 del 2011)

1 Premessa.....	3
2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.....	5
2.1 Vincoli iniziali.....	5
2.2 Criteri per la verifica della possibilità di partizione in sotto-bacini degli attuali perimetri di gestione previsti dai piani di ambito vigenti.....	5
2.2.1 Parametri territoriali.....	6
2.2.2 Parametri tecnico-gestionali di servizio.....	7
2.2.3 Parametri economico-finanziari.....	8
2.3 Verifica della possibilità di partizione.....	10
2.4 Verifica del livello di qualità del servizio ed indagini relative al profilo economico-finanziario delle società di gestione in seguito all'affidamento.....	11
2.5 Ridefinizione di bacini di gestione esistenti.....	13
3. Servizio idrico integrato.....	15
3.1 Premessa.....	15
3.2 Requisiti preliminari.....	18
3.3 Criteri per verificare l'economicità del servizio idrico integrato nei sotto-bacini risultanti dalla partizione dei perimetri attuali di gestione previsti dai piani di ambito vigenti.....	19
3.4 Verifica del livello di qualità del servizio ed indagini relative al profilo economico-finanziario delle società di gestione in seguito all'affidamento.....	24
3.5 Ridefinizione di bacini di gestione esistenti.....	26
ALLEGATO A.....	30
ALLEGATO B.....	35
ALLEGATO C.....	47
ALLEGATO D.....	54

1 Premessa

La presente direttiva è adottata ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale del 23 dicembre 2011, n. 23, al fine di individuare i criteri per la partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti dai piani d'ambito vigenti ai fini dei nuovi affidamenti.

Il comma 4 dell'art. 13 della L.R. n. 23 del 2011 prevede infatti che: "Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di partizione del perimetro territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione. Il Consiglio d'ambito assume la relativa decisione con la maggioranza dei suoi componenti."

L'obiettivo delle presenti linee guida è pertanto quello di fornire la metodologia ed i criteri che consentano all'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR) di valutare preventivamente se la scelta di affidare il servizio in due o più sotto-bacini risultanti dalla partizione degli attuali perimetri di gestione previsti dai piani d'ambito vigenti, rispetto a quella che prevede l'affidamento negli attuali perimetri di servizio, sia in grado di garantire all'interno di ciascun nuovo sotto-bacino le seguenti condizioni:

- il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente;
- il raggiungimento degli obiettivi prestazionali;
- il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio.

I contenuti della presente direttiva, come esplicitato all'art. 13, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 sono vincolanti; pertanto ATERSIR prima di procedere all'affidamento dei servizi nei perimetri territoriali derivanti dalla partizione dei bacini di affidamento previsti dai piani d'ambito vigenti dovrà verificarne la realizzabilità e la conformità alle condizioni individuate nello stesso articolo secondo la metodologia ed i criteri illustrati nella presente direttiva. In assenza di tale verifica o qualora la stessa risulti incompleta o si concluda con esito negativo, ATERSIR non potrà avviare le procedure di affidamento.

Qualora la verifica si concluda con esito positivo ATERSIR, prima di procedere agli affidamenti nei nuovi perimetri di servizio, dovrà inviare la relativa documentazione alla Regione Emilia-Romagna che ne valuterà l'adeguatezza in merito alla completezza ed alla conformità rispetto alla metodologia ed ai criteri individuati nella presente direttiva.

La Regione potrà richiedere integrazioni al materiale trasmesso entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento. Qualora riscontri elementi di inadeguatezza nella documentazione e nell'istruttoria compiuta, gli stessi dovranno essere espressamente comunicati dalla Regione ad ATERSIR entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della documentazione o, in caso di richiesta di integrazioni, entro e non oltre 45 giorni dalla trasmissione di quest'ultime. Nel caso in cui la verifica risulti negativa ATERSIR non potrà avviare le procedure di affidamento nei nuovi sotto-bacini individuati.

In sede di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati le ipotesi di partizione dei bacini esistenti possono ricondursi sostanzialmente ai due seguenti casi:

1. suddivisione di un solo perimetro di servizio esistente in più sotto-bacini: in tal caso si ha $a = (b+c+d+...)$;

2. individuazione di nuovi sotto-bacini a partire da due o più perimetri di servizio esistenti, ottenuti dall'aggregazione di porzioni di territorio degli stessi.

A titolo esemplificativo, indicando:

- con a_1 e a_2 i due perimetri di servizio esistenti;
- con b_1 , c_1 e b_2 , c_2 i sotto-bacini derivanti rispettivamente dalla partizione di a_1 e a_2 ;
- con (b_1+b_2) , (c_1+c_2) , (c_2) , (b_1) , (b_1+c_1) , (b_2+c_1) i nuovi perimetri di servizio derivanti da alcune delle possibili aggregazioni dei sotto-bacini di cui sopra;

si può avere una della seguenti situazioni:

$$a_1+a_2 = (b_1+b_2) + (c_1+c_2);$$

$$a_1+a_2 = (b_1) + (b_2+c_1) + (c_2);$$

$$a_1+a_2 = (b_1+c_1) + (b_2) + (c_2);$$

ciascuna riconducibile al caso di cui al punto 1), ovvero ad $a = (b+c+d\dots)$, ponendo:

$$a_1+a_2 = a;$$

$$(b_1+b_2) = b \text{ e } (c_1+c_2) = c;$$

$$(b_1) = b, (b_2+c_1) = c, (c_2) = d;$$

$$(b_1+c_1) = b, (b_2) = c, (c_2) = d$$

L'estensione territoriale dei bacini esistenti e dei sotto-bacini deve essere rappresentata su base cartografica.

2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Per semplicità di esposizione si considera l'ipotesi di suddivisione di un solo perimetro di servizio esistente in più sotto-bacini. Le attività di verifica descritte di seguito, che devono essere svolte da ATERSIR, valgono comunque anche nel caso di suddivisione di due o più perimetri di servizio. In tal caso ai fini del confronto con la nuova ipotesi di partizione si deve procedere alla costruzione di parametri complessivi tramite una media pesata sul numero di abitanti residenti serviti dei parametri dei singoli bacini esistenti.

2.1 Vincoli iniziali

Prima di procedere alla valutazione della possibilità di partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti dai piani d'ambito vigenti ai fini dei nuovi affidamenti è necessario verificare l'esistenza di alcuni elementi vincolanti. L'esistenza anche di uno solo di tali vincoli preclude la realizzabilità della partizione e rende superflua la successiva applicazione dei criteri di valutazione indicati al paragrafo successivo.

I vincoli sono costituiti dai seguenti elementi:

- esistenza di una tariffa unica di bacino;
- sbilanciamento dei costi e dei ricavi del servizio.

Il primo vincolo per la partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento del servizio è relativo alla presenza di una tariffa unica di bacino. Con ciò si intende che il bacino di affidamento non può essere suddiviso qualora la quantificazione del costo del servizio sia definita per l'intero bacino in modo unitario, e non per singoli Comuni o gruppi di Comuni, e le articolazioni tariffarie vengano definite con criteri omogenei.

Il secondo vincolo prevede un'analisi della ripartizione dei costi e dei ricavi del servizio relativi al bacino di gestione esistente nell'ipotesi di suddivisione in sotto-bacini (nella ripartizione dei costi non si applicano modelli di efficientamento). Al fine di evitare uno squilibrio economico della gestione, per poter procedere alla partizione del perimetro territoriale di affidamento è necessario che in ciascuno dei sotto-bacini individuati il grado di copertura dei costi, ovvero il rapporto tra i costi ed i ricavi del servizio, non sia inferiore a quello del bacino esistente. Il grado di copertura dei costi del bacino esistente e dei sotto-bacini deve essere calcolato sulla base della gestione in essere ed utilizzando i dati relativi all'ultima tassa/tariffa deliberata.

2.2 Criteri per la verifica della possibilità di partizione in sotto-bacini degli attuali perimetri di gestione previsti dai piani di ambito vigenti

Per potere valutare la possibilità di partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti dai piani d'ambito vigenti ai fini dei nuovi affidamenti, una volta esclusa l'esistenza di vincoli iniziali, è necessario definire degli obiettivi di servizio per il territorio in oggetto (ad esempio percentuale di raccolta differenziata, effettivo recupero, modalità di raccolta, ecc.) e sulla base di questi costruire dei piani d'ambito riferiti alle diverse ipotesi, ovvero mantenimento del perimetro esistente e vari scenari di partizione dello stesso. Sulla base degli obiettivi di servizio prefissati si individuano le seguenti tipologie di indicatori specifici per ciascun sotto-bacino e per quello esistente:

- territoriali;
- tecnici;
- economico-finanziari.

Ognuno di questi indicatori è calcolato sulla base di parametri ritenuti significativi ai fini della valutazione di partizione del bacino di affidamento.

Per il calcolo degli indicatori tecnici ed economico-finanziari si devono utilizzare dei valori derivanti da un'analisi di mercato individuati, possibilmente a livello nazionale, prendendo a riferimento realtà gestionali comparabili con quelle oggetto della valutazione di partizione, in termini di livello di caratteristiche territoriali, struttura gestionale, investimenti, condizioni lavorative, ecc.

Affinché la verifica della possibilità di partizione sia valida devono essere calcolati tutti gli indicatori previsti.

Una volta calcolati si procede alla valutazione dell'accettabilità del perimetro individuato per ogni sotto-bacino di gestione ed alla comparazione tra le ipotesi alternative di perimetri di bacini di affidamento.

Come indicato dettagliatamente nel successivo paragrafo 2.3, si determinano degli indicatori complessivi per i sotto-bacini tramite una media pesata di quelli singoli e si procede a verificare che tali indicatori complessivi dimostrino un significativo miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati rispetto a quelli corrispondenti del bacino esistente.

La valutazione degli indicatori deve riguardare tutto il periodo di affidamento della/e gestione/i e deve essere svolta per ogni singola annualità pianificata relativamente al primo triennio e successivamente almeno per ogni triennio di pianificazione. In corrispondenza di previste variazioni significative del servizio deve comunque essere effettuata la valutazione degli indicatori del servizio.

2.2.1 Parametri territoriali

Al fine di valutare il livello di omogeneità del territorio gestito si considerano i seguenti indicatori territoriali:

1. Densità abitativa (X1): coefficiente di variazione della densità abitativa del territorio del/i bacino/ sotto-bacini (ovvero il rapporto tra deviazione standard e media della densità abitativa dei Comuni del bacino/sotto-bacini) CVDA;

L'indicatore X1 assume un valore:

- nullo per il bacino di gestione esistente ($CVDA_e$);
- pari a + 3,5 per il sotto-bacino i-esimo il cui coefficiente di variazione ($CVDA_i$) è minore di 0,8 di quello del bacino esistente ($CVDA_e$);
- pari a 0 per il sotto-bacino i-esimo il cui coefficiente di variazione ($CVDA_i$) è compreso tra 0,8 $CVDA_e$ e $CVDA_e$;
- pari a - 3,5 per il sotto-bacino i-esimo il cui coefficiente di variazione ($CVDA_i$) è maggiore di quello del bacino esistente ($CVDA_e$).

2. Morfologia (X2): coefficiente di variazione della media altimetrica del territorio del/i bacino/sotto-bacini (ovvero il rapporto tra deviazione standard e media dell'altezza altimetrica media dei Comuni del bacino/sotto-bacini) CVM.

L'indicatore X2 assume un valore:

- nullo per il bacino di gestione esistente (CVM_e);
- pari a + 3,5 per il sotto-bacino i-esimo il cui coefficiente di variazione (CVM_i) è minore di 0,8 di quello del bacino esistente (CVM_e);
- pari a 0 per il sotto-bacino i-esimo il cui coefficiente di variazione (CVM_i) è compreso tra 0,8 CVM_e e CVM_e ;

- pari a - 3,5 per il sotto-bacino i-esimo il cui coefficiente di variazione (CVM_i) è maggiore di quello del bacino esistente (CVM_e).

Gli indicatori X1 e X2 del bacino di gestione esistente risultano pari a 0, mentre devono essere calcolati per ogni n-esimo sotto-bacino.

Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore	Punteggio
X1	Coefficiente di variazione della densità abitativa	n°	$CVDA_n < 0,8 CVDA_e$	+3,5
			$0,8 CVDA_e \leq CVDA_n \leq CVDA_e$	0
			$CVDA_n > CVDA_e$	-3,5
TOTALE				PUNTI MAX 3,5 PUNTI MIN -3,5
X2	Coefficiente di variazione della morfologia	n°	$CVM_n < 0,8 CVM_e$	+3,5
			$0,8 CVM_e \leq CVM_n \leq CVM_e$	0
			$CVM_n > CVM_e$	-3,5
TOTALE				PUNTI MAX 3,5 PUNTI MIN -3,5

2.2.2 Parametri tecnico-gestionali di servizio

I parametri tecnico-gestionali considerati sono i seguenti:

1. Età media dei mezzi per lo spazzamento (TG1): età media delle spazzatrici, dei motocarri per lo spazzamento e dei lavastrade;
2. Età media dei mezzi per la raccolta (TG2): età media dei motocarri per la raccolta stradale, dei mezzi adibiti alla raccolta porta a porta, dei compattatori e dei lavacassonetti;
3. Età media dei contenitori metallici (TG3);
4. Età media dei contenitori non metallici (TG4);
5. Contenitori con transponder (TG5): utilizzo di contenitori con transponder;
6. Mezzi ecocompatibili (TG6): percentuale mezzi compatibili (ad es. alimentati con carburanti a minor impatto ambientale, quali metano, GPL, elettrico)/totale mezzi del gestore;
7. Mezzi dotati di telecontrollo (TG7): utilizzo di mezzi dotati di telecontrollo.

Indicatori specifici tecnico-gestionali

$$X3 = TG1 + TG2 + TG3 + TG4$$

$$X4 = TG5 + TG6 + TG7$$

Indicatore	Parametro	Descrizione	Unità di misura	Valore	Punteggio
X3	TG1	Età media dei mezzi per lo spazzamento	anni	>10	-4
				8-10	0
				5-7	3
				<5	4
	TG2	Età media dei	anni	>10	-5

	mezzi per la raccolta			8-10	0	
				5-7	4	
				<5	5	
	TG3	Età media dei contenitori metallici	anni		>15	-2
					5-15	0
					<5	4
	TG4	Età media dei contenitori non metallici	anni		>7	-2
					5-7	0
					<5	4
TOTALE					PUNTI MAX 17 PUNTI MIN -13	
X4	TG5	Contenitori con transponder	SI/NO	SI	1,5	
				NO	0	
	TG6	Mezzi ecocompatibili	%		>15	4
					5-15	2
					<5	0
	TG7	Mezzi dotati di telecontrollo	SI/NO		SI	1,5
NO					0	
TOTALE					PUNTI MAX 7 PUNTI MIN 0	

2.2.3 Parametri economico-finanziari

I parametri economico-finanziari considerati sono i seguenti:

1. Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) (EF1): costo spazzamento e lavaggio/km;
2. Costo raccolta e trasporto del rifiuto urbano indifferenziato (CRT) (EF2): costo raccolta e trasporto/t;
3. Costo raccolta e trasporto del rifiuto differenziato (CRD) (EF3): costo raccolta e trasporto/t;
4. Costo trattamento e riciclo del rifiuto differenziato (CTR) (EF4): costo trattamento e riciclo/t;
5. Costo gestione raccolta differenziata carta e cartone (CGD_{carta}) (EF5): costo raccolta e trattamento/t;
6. Costo gestione raccolta differenziata vetro (CGD_{vetro}) (EF6): costo raccolta e trattamento/t;
7. Costo gestione raccolta differenziata plastica (CGD_{plastica}) (EF7): costo raccolta e trattamento/t;
8. Costo gestione raccolta differenziata metalli (CGD_{metalli}) (EF8): costo raccolta e trattamento/t;
9. Costo gestione raccolta differenziata frazione organica (CGD_{organico}) (EF9): costo raccolta e trattamento/t;
10. Grado di copertura dei costi (EF10): ricavi da tariffa e tassa/costi totali di gestione;
11. Ricavi da vendita materiali ed energia (EF11): ricavi da vendita materiali ed energia/ricavi totali;

Il punteggio dei parametri di costo da EF1 a EF9 sono attribuiti in base al confronto con i relativi valori di riferimento (V_{ref}) contenuti nel più recente Rapporto Rifiuti Urbani pubblicato da ISPRA e riferiti alla Regione Emilia-Romagna.

Indicatori specifici economico-finanziari della gestione

- X5 = EF1
X6 = EF2
X7 = EF3 + EF4 + EF5 + EF6 + EF7 + EF8 + EF9
X8 = EF10
X9 = EF11

Indicatore	Parametro	Descrizione	Unità di misura	Valore	Punteggio
X5	EF1	Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)	€/abitante	$>1,3 V_{ref}$	-1
				$V_{ref} < \dots < 1,3 V_{ref}$	-0,5
				$-1,3 V_{ref} < \dots \leq V_{ref}$	0,5
				$< -1,3 V_{ref}$	1
TOTALE					PUNTI MAX 1 PUNTI MIN -1
X6	EF2	Costo raccolta e trasporto del rifiuto urbano indifferenziato (CRT)	€/t	$>1,25 V_{ref}$	-2
				$V_{ref} < \dots < 1,25 V_{ref}$	-1
				$-1,25 V_{ref} < \dots \leq V_{ref}$	1
				$< -1,25 V_{ref}$	2
TOTALE					PUNTI MAX 2 PUNTI MIN -2
X7	EF3	Costo raccolta e trasporto del rifiuto differenziato (CRD)	€/t	$>1,25 V_{ref}$	-2
				$V_{ref} < \dots < 1,25 V_{ref}$	-1
				$-1,25 V_{ref} < \dots \leq V_{ref}$	1
				$< -1,25 V_{ref}$	2
	EF4	Costo trattamento e riciclo del rifiuto differenziato (CTR)	€/t	$>1,25 V_{ref}$	-2
				$V_{ref} < \dots < 1,25 V_{ref}$	-1
				$-1,25 V_{ref} < \dots \leq V_{ref}$	1
				$< -1,25 V_{ref}$	2
	EF5	Costo gestione raccolta differenziata carta e cartone (CGD _{carta})	€/t	$>1,15 V_{ref}$	-1
				$V_{ref} < \dots < 1,15 V_{ref}$	-0,5
				$-1,15 V_{ref} < \dots \leq V_{ref}$	0,5
				$< -1,15 V_{ref}$	1
	EF6	Costo gestione raccolta differenziata vetro (CGD _{vetro})	€/t	$>1,15 V_{ref}$	-1
				$V_{ref} < \dots < 1,15 V_{ref}$	-0,5
				$-1,15 V_{ref} < \dots \leq V_{ref}$	0,5
				$< -1,15 V_{ref}$	1
	EF7	Costo gestione raccolta differenziata plastica (CGD _{plastica})	€/t	$>1,15 V_{ref}$	-1
				$V_{ref} < \dots < 1,15 V_{ref}$	-0,5
				$-1,15 V_{ref} < \dots \leq V_{ref}$	0,5
				$< -1,15 V_{ref}$	1
EF8	Costo gestione raccolta differenziata metalli (CGD _{metalli})	€/t	$>1,15 V_{ref}$	-1	
			$V_{ref} < \dots < 1,15 V_{ref}$	-0,5	
			$-1,15 V_{ref} < \dots \leq V_{ref}$	0,5	

				< -1,15 V _{ref}	1
	EF9	Costo gestione raccolta differenziata frazione organica (CGD _{organico})	€/t	>1,15 V _{ref}	-1
				V _{ref} < ... < 1,15 V _{ref}	-0,5
				-1,15 V _{ref} < ... ≤ V _{ref}	0,5
				< -1,15 V _{ref}	1
TOTALE					PUNTI MAX 9 PUNTI MIN -9
X8	EF10	Grado di copertura dei costi	%	100%	0
				< 100%	-5
TOTALE					PUNTI MAX 0 PUNTI MIN -5
X9	EF11	Ricavi da vendita materiali ed energia	%	> 15%	3
				10% - 15%	1,5
				< 10%	0
TOTALE					PUNTI MAX 3 PUNTI MIN 0

2.3 Verifica della possibilità di partizione

Per poter procedere con la ripartizione del bacino esistente è necessario determinare gli indicatori X_i per ognuno degli n bacini derivanti dalla partizione e successivamente calcolare gli stessi indicatori in modo complessivo per i tutti i sotto-bacini (X_{ci}) tramite una media pesata sul numero di abitanti residenti serviti. Si deve, quindi, procedere a verificare che tali indicatori complessivi dimostrino un significativo miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati rispetto a quelli del bacino esistente.

$$X_{ci} = \frac{\sum_n a_n \times X_{cin}}{\sum_n a_n}$$

X_{ci} = indicatore complessivo i -esimo derivante dalla ripartizione del bacino esistente ($i = 1+13$)

X_{cin} = indicatore i -esimo del sotto-bacino n -esimo

a_n = abitanti residenti serviti nel sotto-bacino n -esimo

Per effettuare tale verifica, che permette di valutare se le differenze tra gli indicatori del bacino esistente X_{ei} e quelli complessivi dei sotto-bacini X_{ci} conseguenti la partizione del bacino sono significativamente migliorative, si procede ad effettuare i seguenti passaggi:

1. si trasformano gli indicatori X_{ei} e X_{ci} in indici x_{ei} e x_{ci} dividendoli per il valore maggiore in valore assoluto tra i due;
2. si calcolano le differenze d_i tra gli indici x_{ei} e x_{ci} ;
3. si eliminano le differenze nulle;
4. si calcolano i ranghi delle differenze, considerate in valore assoluto: si considerano i valori assoluti delle differenze, si ordinano in modo crescente e si associa ad ognuno il valore del posto occupato nella graduatoria; tale valore è il suo rango. Qualora due o più ranghi siano uguali, si assegna ad essi un uguale valore calcolato come media dei ranghi stessi;
5. si attribuisce ad ogni rango il segno della differenza corrispondente;

6. si sommano i ranghi con lo stesso segno;
7. si verifica che la somma dei ranghi negativi, che indica un miglioramento del servizio, sia maggiore in valore assoluto di quella dei ranghi positivi; in caso contrario si ha un peggioramento del servizio perciò si interrompe la verifica e non si può procedere alla ripartizione del bacino esistente;
8. si confronta il valore T dato dalla soma dei ranghi positivi con il valore soglia corrispondente al numero N di ranghi o di differenze non nulle riportato nella seguente tabella:

N	Valore soglia
6	2
7	3
8	5
9	8

Qualora il numero di ranghi o differenze non nulle sia inferiore a 6, il miglioramento del servizio non è significativo e, quindi, non è possibile procedere alla ripartizione del bacino esistente.

La verifica è positiva solo se il valore T è minore o uguale rispetto al valore soglia.

In tal caso è possibile la partizione del perimetro territoriale del bacino di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; in caso contrario il bacino esistente non può essere oggetto di partizione.

2.4 Verifica del livello di qualità del servizio ed indagini relative al profilo economico-finanziario delle società di gestione in seguito all'affidamento

Nel caso sia verificata la possibilità di partizione del bacino a), ATERSIR deve garantire lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività ai fini dell'affidamento:

- procedere a rilevare il livello di qualità del servizio esistente individuando una serie di parametri ed a fissare nel piano d'ambito i valori di tali parametri che ne rappresentino un miglioramento, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità pianificati ed il loro mantenimento nel tempo svolgendo un'adeguata attività di controllo;
- effettuare gli approfondimenti relativamente al profilo economico-finanziario delle società di gestione dei sotto-bacini.

Per quanto attiene al miglioramento della qualità del servizio i relativi parametri di valutazione non possono venire comparati preventivamente in fase di verifica della possibilità di partizione del bacino esistente in sotto-bacini, in quanto essi, come già detto, vengono definiti ex ante e rappresentano degli obiettivi del piano d'ambito. Pertanto, al fine di garantire un miglioramento della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati come previsto dalla L.R. n. 23 del 2011, in fase di affidamento del servizio, ATERSIR deve procedere a rilevare il livello di qualità esistente individuando una serie di parametri ed a fissare nel piano d'ambito i valori di tali parametri che ne rappresentino un miglioramento. ATERSIR è tenuta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità pianificati ed il loro mantenimento nel tempo svolgendo un'adeguata attività di controllo.

I parametri minimi che devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della qualità del servizio sono i seguenti:

1. apertura degli sportelli: numero di ore settimanali di apertura degli sportelli fisici;
2. tempo di attesa agli sportelli: il tempo medio espresso in minuti di attesa agli sportelli fisici aperti al pubblico su tutto il territorio da parte degli utenti;

3. tempo di attesa al call center: tempo medio espresso in minuti di attesa al telefono da parte degli utenti dall'inizio della telefonata alla prima risposta dell'operatore per tutte le prestazioni erogate dal gestore tramite call center nell'anno di riferimento. Nelle prestazioni erogate rientrano sia lo svolgimento di pratiche via telefono sia la richiesta di informazioni e chiarimenti;
4. tempo di risposta a richieste di informazione scritte: tempo medio espresso in giorni lavorativi intercorrente tra la data di ricezione della richiesta scritta da parte del gestore alla data di invio della risposta;
5. tempo di risposta a reclami scritti: tempo medio espresso in giorni lavorativi intercorrente tra la data di ricezione del reclamo scritto da parte del gestore alla data di invio della risposta;
6. tempo medio di rettifica di fatturazione: tempo medio espresso in giorni lavorativi intercorrente tra la data di ricezione della richiesta di rettifica da parte dell'utente e l'effettiva rettifica;
7. servizi per diversamente abili: informazioni essenziali in formati alternativi per disabili, servizio di lettura bollette o bollette in Braille e a caratteri facilitati, accesso preferenziale agli sportelli;
8. svolgimento pratiche per via telefonica/telematica: possibilità di effettuare pratiche per via telefonica/telematica;
9. numero verde: presenza di un numero non a pagamento dedicato all'utenza;
10. facilità di pagamento: pagamento effettuabile presso tutti gli uffici postali, tramite domiciliazione bancaria o postale, presso tutti gli sportelli bancari, online con carta di credito, presso le ricevitorie Sisal, presso i punti vendita Lottomatica Servizi, presso punti di vendita (supermercati, cooperative);
11. tempo medio di controllo e ripristino della funzionalità dei contenitori in caso di impossibilità di conferimento: tempo medio espresso in giorni solari intercorrente tra la data di ricezione della segnalazione ed il ripristino della funzionalità.

Per quanto riguarda le indagini relative al profilo economico-finanziario delle società di gestione esse devono essere condotte in riferimento:

- alle performance conseguite nelle ultime annualità di gestione;
- relativamente al primo periodo di regolazione tariffaria alla definizione degli elementi essenziali del correlato piano economico finanziario, che a sua volta si fonda sulla formulazione di alcune ipotesi sul mix di fonti di finanziamento (rappresentate dal capitale di rischio e/o di terzi) da reperire per l'attuazione della pianificazione d'ambito e per sotto-bacini.

Si precisa come la definizione di tali ipotesi, in caso di affidamento del servizio con procedura ad evidenza pubblica, potrebbe essere effettuata imponendo un range ottimale di riferimento per alcuni indicatori rappresentativi del grado di autonomia/dipendenza dell'azienda, della sua liquidità/solvibilità a partire dai quali sviluppare le principali grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie relative al periodo di affidamento per poi verificare la sostenibilità delle previsioni di costo ed investimento.

Si ritiene, tuttavia, che un tale "approccio" presenti alcuni limiti, potendosi verificare il caso di aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per un perimetro di servizio non particolarmente esteso (ad esempio pochi Comuni) da parte di una multiutility che ha conseguito negli ultimi anni indicatori di indebitamento fuori da un range ottimale di riferimento, ma perfettamente in grado di sostenere da un punto di vista economico-finanziario l'ampliamento della gestione del servizio e di assicurare il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali ed il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio.

Si ritiene, altresì, che la formulazione delle ipotesi sul mix di fonti di finanziamento da attivare per l'attuazione della pianificazione d'ambito e per sotto-bacini, non possa

prescindere dalla situazione patrimoniale, finanziaria e dal grado di indebitamento effettivo al momento dell'affidamento e/o della procedura di gara.

Sia in caso di affidamento in house sia di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica deve essere svolta l'indagine dei seguenti aspetti:

- la situazione patrimoniale;
- la situazione finanziaria;
- la situazione economica;
- l'esame dei flussi finanziari.

Le analisi da realizzare in riferimento a ciascuno degli aspetti in elenco sono illustrate nell'Allegato B.

2.5 Ridefinizione di bacini di gestione esistenti

Le considerazioni svolte, la procedura descritta e le condizioni da rispettare valgono, in linea generale, non solo nel caso di ripartizione di bacini esistenti in sotto-bacini ai fini dei nuovi affidamenti, ma anche qualora si voglia procedere alla ridefinizione di bacini esistenti, ovvero a trasferire una porzione di territorio appartenente ad un bacino ad un altro bacino.

In entrambi i casi, qualora sia possibile la ridefinizione dei bacini esistenti, deve comunque essere effettuata la verifica del livello di qualità del servizio ed indagini relative al profilo economico-finanziario delle società di gestione di cui al paragrafo 2.4.

La procedura di cui al presente paragrafo si applica solamente nel caso in cui la ridefinizione comporti una variazione della dimensione dei singoli bacini esistenti in termini di abitanti serviti inferiore o uguale al 10% ed in termini di numero di Comuni gestiti inferiore o uguale al 10%.

Come previsto al paragrafo 2.1, prima di procedere alla valutazione della possibilità di ridefinizione dei bacini di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati esistenti è necessario verificare l'esistenza di alcuni elementi vincolanti. L'esistenza anche di uno solo di tali vincoli preclude la realizzabilità della partizione e rende superflua la successiva applicazione dei criteri di valutazione indicati al paragrafo successivo.

I vincoli sono costituiti dai seguenti elementi:

- esistenza di una tariffa unica di bacino;
- sbilanciamento dei costi e dei ricavi del servizio.

Una volta esclusa l'esistenza di vincoli iniziali, è necessario definire degli obiettivi di servizio e sulla base di questi costruire dei piani d'ambito riferiti alle due ipotesi, ovvero mantenimento dei bacini esistenti e ridefinizione in due nuovi bacini. Sulla base degli obiettivi di servizio prefissati si individuano gli indicatori di cui al paragrafo 2.2 per ciascuno dei bacini esistenti e dei relativi nuovi bacini.

Per poter procedere con la ripartizione del bacino esistente è necessario che venga soddisfatta la condizione secondo quanto indicato al paragrafo 2.3.

Tale condizione prevede che si determinino gli indicatori di cui al paragrafo 2.2 in modo complessivo sia per i bacini esistenti (X_{cei}) sia per i nuovi (X_{ci}) tramite una media pesata sul numero di abitanti residenti serviti e si proceda a verificare che tali indicatori complessivi dimostrino un significativo miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati rispetto a quelli dei bacini esistenti:

$$X_{cei} = \frac{\sum_n a_n \times X_{cein}}{\sum_n a_n}$$

X_{cei} = indicatore complessivo i-esimo dei bacini esistenti (i = 1+13)

X_{cein} = indicatore i-esimo del bacino esistente n-esimo

a_n = abitanti residenti serviti nel bacino esistente n-esimo

$$X_{ci} = \frac{\sum_n a_n \times X_{cin}}{\sum_n a_n}$$

X_{ci} = indicatore complessivo i-esimo derivante dalla ridefinizione dei bacini esistenti (i = 1+13)

X_{cin} = indicatore i-esimo del nuovo bacino n-esimo

a_n = abitanti residenti serviti nel nuovo bacino n-esimo

Per effettuare la verifica, che permette di valutare se le differenze tra gli indicatori complessivi dei bacini esistenti X_{cei} e quelli complessivi dei nuovi bacini X_{ci} conseguenti la ridefinizione sono significativamente migliorative, si procede ad effettuare i seguenti passaggi:

1. si trasformano gli indicatori X_{cei} e X_{ci} in indici x_{cei} e x_{ci} dividendoli per il valore maggiore in valore assoluto tra i due;
2. si calcolano le differenze d_i tra gli indici x_{cei} e x_{ci} ;
3. si eliminano le differenze nulle;
4. si calcolano i ranghi delle differenze, considerate in valore assoluto: si considerano i valori assoluti delle differenze, si ordinano in modo crescente e si associa ad ognuno il valore del posto occupato nella graduatoria; tale valore è il suo rango. Qualora due o più ranghi siano uguali, si assegna ad essi un uguale valore calcolato come media dei ranghi stessi;
5. si attribuisce ad ogni rango il segno della differenza corrispondente;
6. si sommano i ranghi con lo stesso segno;
7. si verifica che la somma dei ranghi negativi, che indica un miglioramento del servizio, sia maggiore in valore assoluto di quella dei ranghi positivi; in caso contrario si ha un peggioramento del servizio perciò si interrompe la verifica e non si può procedere alla ridefinizione dei bacini esistenti;
8. si confronta il valore T dato dalla soma dei ranghi positivi con il valore soglia corrispondente al numero N di ranghi o di differenze non nulle riportato nella seguente tabella:

N	Valore soglia
6	3
7	5
8	8
9	10

Qualora il numero di ranghi o differenze non nulle sia inferiore a 6, il miglioramento del servizio non è significativo e, quindi, non è possibile procedere alla ripartizione del bacino esistente.

La verifica è positiva solo se il valore T è minore o uguale rispetto al valore soglia.

In tal caso è possibile la ridefinizione dei bacini di affidamento esistenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in caso contrario tali bacini non possono essere oggetto di ridefinizione.

3. Servizio idrico integrato

3.1 Premessa

E' bene premettere che, allo stato attuale, l'affidamento del servizio idrico integrato può avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali di tutela del mercato e della concorrenza individuati dal Trattato istitutivo della Comunità Europea (sia per l'individuazione del soggetto affidatario, sia per la scelta del socio privato in caso di gestione affidata direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata) o tramite affidamento in house nel rispetto dei requisiti richiesti dall'ordinamento e dalle sentenze emesse in ambito comunitario.

In entrambi i casi è richiesta da parte di ATERSIR la preventiva elaborazione dei principali elementi della pianificazione d'ambito tra cui l'individuazione degli obiettivi generali in termini di miglioramenti di qualità ed efficienza del servizio da conseguire nel periodo di affidamento su un dato territorio e dei costi necessari per conseguirli.

Nel caso di procedura ad evidenza pubblica tali obiettivi e costi dovranno essere esplicitati nel bando di gara o nella lettera di invito, rispetto ai quali potranno essere formulate in sede di offerta proposte migliorative basate su un incremento della qualità e/o su un contenimento del corrispettivo del servizio. Tali offerte saranno, inoltre, corredate dalla descrizione del modello gestionale ed organizzativo e dal dettaglio delle risorse aziendali e dei mezzi necessari per realizzare gli investimenti e conseguire gli obiettivi evidenziati nell'offerta.

Nel caso di affidamento diretto in house dovrà esser valutata l'adeguatezza del soggetto gestore, sia in termini di struttura organizzativa e gestionale che di solidità economico-patrimoniale, in relazione alla capacità di realizzare gli investimenti ed erogare il servizio ai costi ed alle condizioni individuati nella pianificazione d'ambito.

Quanto premesso evidenzia come non sia possibile verificare a priori se l'individuazione di due o più sotto-bacini a partire dagli attuali perimetri di affidamento comporti o meno un miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio, poiché nell'ambito dei nuovi affidamenti del servizio a seguito della scadenza o della cessione anticipata della gestione, tali miglioramenti devono essere necessariamente stabiliti ex-ante e posti a base della pianificazione d'ambito: essi quindi rappresentano un punto di partenza.

Pertanto, facendo riferimento per semplicità ad un'ipotesi di ripartizione del bacino esistente in due sotto-bacini di affidamento, si ritiene che per stabilire se sia perseguibile l'affidamento del servizio nei sotto-bacini b) e c) piuttosto che nel bacino esistente a), ATERSIR debba procedere a sviluppare preventivamente gli elementi della pianificazione d'ambito per ciascuno di essi con particolare riferimento:

- all'analisi dello stato attuale del servizio idrico;
- all'individuazione delle criticità esistenti;
- alla definizione preventiva degli obiettivi di miglioramento di qualità ed efficienza del servizio;
- all'individuazione delle misure necessarie, sia di tipo gestionale che infrastrutturale (investimenti), per conseguire tali obiettivi;
- all'individuazione del modello gestionale di massima;
- alla determinazione dei costi totali del servizio corrispondenti agli elementi individuati in precedenza e del corrispettivo del servizio secondo la metodologia prevista dal metodo tariffario in vigore al momento delle valutazioni richieste dalla presente direttiva.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di capitale, gli elementi della pianificazione d'ambito sopra elencati dovranno essere sviluppati per l'intera durata del nuovo affidamento: particolare dettaglio dovrà essere prestato al primo periodo di regolazione tariffaria, mentre per le annualità successive le previsioni potranno essere prodotte in termini generali.

Si ritiene, inoltre, che ai fini della presente direttiva il piano degli investimenti ed i costi totali del servizio possano essere sviluppati in termini di massima e relativamente ai suoi elementi essenziali; dovranno comunque essere proposte in forma sintetica le previsioni relative ai costi operativi, agli ammortamenti, al fondo di ammortamento, al capitale investito netto (CIN) ad inizio e fine esercizio ed ai costi del capitale di debito e di rischio.

Gli obiettivi di miglioramento di efficienza del servizio dovranno essere definiti a partire dall'analisi dello stato attuale del servizio che presuppone l'indagine delle condizioni delle infrastrutture esistenti (acquedotto, fognatura e depurazione), della capacità produttiva degli impianti e la valutazione dello stato di conservazione e funzionalità generale delle opere.

In particolare, la presente direttiva individua quegli elementi che nell'ambito dell'analisi dello stato attuale del servizio dovranno essere tassativamente oggetto di indagine da parte di ATERSIR avendo a riferimento gli ultimi anni di gestione. Tali elementi sono illustrati nell'Allegato A ed analizzano le condizioni delle reti e degli impianti esistenti.

L'insieme di tali elementi è da ritenersi quale set minimo ed inderogabile da valutare ai fini della presente direttiva, ai quali ATERSIR potrà affiancarne di ulteriori allo scopo di rappresentare eventuali peculiarità e/o problematiche specifiche dei territori interessati.

A ciascun elemento è associato un indicatore a cui è stato attribuito, ove possibile, uno standard di riferimento derivato da norme di legge e regolamentari in vigore, corrispondente a soglie minime di accettabilità e/o a valori derivanti da valutazioni tecniche correlate a specificità/criticità locali esistenti.

Alcuni degli standard indicati sono resi obbligatori dalla normativa vigente nazionale e regionale, come ad esempio il livello di qualità delle acque potabili definito dal D.Lgs. n.31 del 2001 ed i limiti imposti agli scarichi di acque reflue urbane dal D.Lgs. n.152 del 2006. Altri, invece, hanno valore di "obiettivo" i cui tempi di attuazione devono essere definiti dal Piano d'ambito e contenuti nel disciplinare di convenzione con il gestore del servizio idrico integrato: questo è il caso, ad esempio, dei livelli minimi di servizio previsti dal DPCM 4/3/96 e delle perdite di acquedotti e fognature (da valutarsi in base al decreto ministeriale n.97 del 1999).

Si tiene a precisare che a prescindere dell'esistenza di standard di riferimento, ATERSIR è comunque tenuta ad individuare per ciascun indicatore un obiettivo di riferimento nel breve e nel lungo termine.

Considerando gli ultimi anni di gestione l'ampiezza dello scostamento del valore degli indicatori rilevati rispetto ai relativi standard di legge (ove previsti) e/o agli obiettivi di riferimento nel breve e nel lungo termine, consente di individuare le situazioni di criticità sulle quali è necessario intervenire (ad esempio un elevato livello di perdite di rete).

Le criticità di tipo ambientale e/o quali-quantitative della risorsa vanno rappresentate per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) e possono essere relative alla tutela dell'ambiente (ad esempio in termini di qualità dei corpi idrici recettori degli scarichi o di vulnerabilità delle falde), alla tutela della salute umana o alle difficoltà di approvvigionamento della risorsa idrica (ad esempio per il prolungarsi di periodi siccitosi).

L'individuazione delle aree critiche sulle quali intervenire secondo la metodologia illustrata, consente di dare una dimensione ed una priorità ai problemi, definire gli obiettivi generali che si intendono perseguire e con essi la pianificazione delle misure necessarie per conseguirli: tali

elementi, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'art. 13, comma 4, della L.R. n.23 del 2011, dovranno essere formulati nell'ottica di garantire in ciascun sottobacino il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio nell'interesse dell'utente.

In corrispondenza di ciascun indicatore dell'Allegato A e di quelli ulteriori eventualmente definiti da ATERSIR, dovranno essere evidenziate in un apposito prospetto la/le relative misure pianificate ed il rispettivo impatto economico (eventualmente articolato su due o più annualità).

Le misure potranno essere di tipo gestionale (in tal caso incideranno solo sulla componente costi operativi) o infrastrutturale (i relativi costi si rifletteranno, invece, sulla componente della tariffa relativa ai costi d'uso del capitale investito) o una commistione delle due tipologie.

Una volta imposti a monte, in sede di pianificazione, gli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio da individuarsi secondo il percorso procedurale descritto, definite le misure operative ed il piano degli investimenti necessari per conseguirli, sarà quindi possibile determinare, per ciascuno dei casi a), b) e c), i costi totali del servizio, le principali grandezze riferibili al capitale investito (ammortamenti, fondo ammortamento, CIN, costi associati al capitale di debito e di rischio) ed il corrispettivo del servizio in applicazione del metodo tariffario in vigore al momento delle valutazioni richieste dalla presente direttiva.

L'insieme di queste fasi sarà indicata di seguito come "pianificazione d'ambito e per sotto-bacini".

Il corrispettivo del servizio e le principali grandezze riferibili al capitale investito (ammortamenti, fondo ammortamento, CIN), determinati per ciascuno dei bacini a), b) e c), dovranno ottemperare alle condizioni definite al paragrafo 3.3.

La pianificazione d'ambito e per sotto-bacini e la verifica delle condizioni di cui al paragrafo 3.3 potranno essere effettuate solo previo accertamento di alcuni requisiti "preliminari" descritti al paragrafo 3.2: qualora la verifica di tali requisiti restituisca esito negativo, ATERSIR non potrà procedere all'affidamento del servizio nei perimetri territoriali derivanti dalla partizione del/i bacino/i di affidamento previsto/i dai piani d'ambito vigenti.

Inoltre, nel caso sia verificata la possibilità di partizione del bacino a), ai fini dell'affidamento, ATERSIR deve svolgere le ulteriori seguenti attività:

- procedere a rilevare il livello di qualità del servizio esistente individuando una serie di parametri ed a fissare nel piano d'ambito e nella Carta dei servizi i valori di tali parametri che ne rappresentino un miglioramento, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità pianificati ed il loro mantenimento nel tempo svolgendo un'adeguata attività di controllo;
- effettuare gli approfondimenti relativamente al profilo economico-finanziario delle società di gestione dei sotto-bacini:
 - sia in relazione alla performance conseguita nelle ultime annualità di gestione;
 - sia nella prospettiva di attuazione nella pianificazione d'ambito e per sotto-bacini, nell'arco del primo periodo di regolazione tariffaria: tale analisi prefigura la definizione degli elementi essenziali del correlato piano economico-finanziario.

Le indicazioni relative a tali attività sono sviluppate al paragrafo 3.4.

Le assunzioni alla base delle suddette elaborazioni per ciò che riguarda la determinazione del corrispettivo del servizio dovranno essere realistiche, affidabili e cautelative.

Esse pertanto non dovranno contenere stime ottimistiche, ad esempio in relazione al contenimento dei costi gestionali, all'attuazione degli investimenti annui pianificati ed alla loro distribuzione nell'arco del periodo di affidamento, ai volumi fatturati, al mix delle fonti di finanziamento ed all'incidenza dei correlati oneri finanziari.

In estrema sintesi la metodologia finora individuata per valutare se scegliere di affidare il servizio nei sotto-bacini b) e c) piuttosto che nel bacino a) consiste nello sviluppo delle fasi di seguito indicate da effettuarsi per ciascuno di essi:

1. in fase di pianificazione accertamento di un insieme di requisiti preliminari, individuati al paragrafo 3.2;
2. in caso di accertamento positivo dei requisiti preliminari, definizione degli obiettivi di miglioramento di efficienza del servizio, delle misure e degli investimenti necessari per conseguirli, secondo il percorso procedurale illustrato nel presente paragrafo ed avendo a riferimento i contenuti dell'Allegato A;
3. in fase di affidamento determinazione dei costi totali del servizio, delle principali grandezze riferibili al capitale investito (ammortamenti, fondo ammortamento, CIN), del corrispettivo annuo del servizio in applicazione del metodo tariffario in vigore al momento delle valutazioni richieste dalla presente direttiva;
4. verifica per il corrispettivo del servizio e delle principali grandezze riferibili al capitale investito (ammortamenti, fondo ammortamento, CIN) di un insieme di condizioni individuate al paragrafo 3.3.

Nei paragrafi che seguono sono sviluppati tali punti e le indicazioni relative alla verifica del livello di qualità del servizio ed all'analisi del profilo economico-finanziario delle società di gestione.

3.2 Requisiti preliminari

Prima di avviare le analisi funzionali alla definizione di tutti gli elementi richiamati al precedente paragrafo, occorre accertare preliminarmente come l'individuazione dei nuovi perimetri di affidamento (sotto-bacini b) e c)) a partire da quelli esistenti (bacino a)) non comporti, in nessun caso, la gestione dei singoli agglomerati esistenti da parte di due o più soggetti gestori: per ciascun singolo agglomerato dovrà essere garantita "l'unicità" della gestione.

Per la definizione ed identificazione degli agglomerati e dei rispettivi perimetri si rimanda alla definizione di cui all'art.74 del D.Lgs. n.152 del 2006, alle specifiche di dettaglio illustrate nella DGR n.1053 del 2003 ed agli strumenti di pianificazione di settore o altri atti dell'amministrazione provinciale di recepimento di tali prescrizioni normative.

La stessa condizione dovrà essere rispettata anche in riferimento alla gestione del bacino d'utenza di ogni singolo acquedotto.

In presenza di sistemi interconnessi tale condizione dovrà essere valutata rispetto all'areale derivante dall'aggregazione dei singoli bacini acquedottistici fra loro collegati: in sostanza, i bacini che comprendono acquedotti interconnessi non potranno essere oggetto di suddivisione.

Infine, l'individuazione dei nuovi perimetri di affidamento non dovrà comportare in alcun modo il frazionamento degli attuali bacini tariffari ovvero di quei territori in cui è stata applicata la medesima articolazione tariffaria del servizio idrico integrato.

Il rispetto di tali condizioni dovrà essere desumibile anche da documentazione cartografica; tale documentazione dovrà essere prodotta su supporto informatico e contenere le seguenti informazioni:

- i confini amministrativi delle Province interessate dalla partizione degli attuali bacini di affidamento e dei Comuni ricadenti in tali territori provinciali;
- i confini delle località ISTAT, distinte tra centro, nucleo, località produttive e case sparse;
- i perimetri di servizio corrispondenti ai bacini a), b) e c);

- il grafo delle reti acquedottistiche presenti nei bacini a), b) e c) con indicazione degli eventuali punti di interconnessione presenti fra due o più sistemi ed, in caso di fornitura di acqua all'ingrosso, dei "punti di consegna";
- i perimetri dei bacini d'utenza serviti dalle reti acquedottistiche;
- il grafo delle reti fognarie presenti nei bacini a), b) e c) con indicazione del tipo di rete fognaria (nera, mista o bianca);
- elementi puntuali relativi agli scarichi finali delle reti fognarie ed agli impianti di depurazione presenti nei bacini a), b) e c);
- i perimetri degli agglomerati;
- per ciascun agglomerato rappresentato i seguenti dati: abitanti equivalenti nominali dell'agglomerato (suddivisi tra residenti, turisti nel periodo di punta ed abitanti equivalenti produttivi che recapitano in fognatura), percentuale di abitanti equivalenti dell'agglomerato rispettivamente serviti da fognatura e serviti da un impianto di depurazione, numero di scarichi presenti nell'agglomerato distinti tra depurati e non depurati, numero di impianti di depurazione a servizio dell'agglomerato, dati relativi agli impianti di depurazione (denominazione, tipologia: I°, II° e III° livello, capacità di progetto), eventuale atto dell'amministrazione provinciale con cui sono stati definiti ed approvati gli agglomerati.

I perimetri dei bacini d'utenza serviti dai sistemi acquedottistici e dagli agglomerati dovranno essere determinati in base agli ultimi dati disponibili; nel caso degli agglomerati dovranno essere giustificate le eventuali difformità riscontrabili rispetto agli atti dell'amministrazione provinciale.

In caso di verifica positiva dei requisiti preliminari, ATERSIR deve procedere alla definizione degli obiettivi di miglioramento di efficienza del servizio, delle misure e degli investimenti necessari per conseguirli avendo a riferimento i contenuti dell'Allegato A

3.3 Criteri per verificare l'economicità del servizio idrico integrato nei sotto-bacini risultanti dalla partizione dei perimetri attuali di gestione previsti dai piani di ambito vigenti

L'attività successiva alla "pianificazione d'ambito e per sotto-bacini" consiste nella verifica dell'economicità del servizio idrico integrato nei sotto-bacini risultanti dalla partizione degli attuali perimetri di gestione previsti dai piani d'ambito vigenti. Occorre innanzitutto precisare che tale verifica presuppone la sussistenza di almeno tre condizioni:

- 1) la prima è che la pianificazione d'ambito abbia individuato a monte per ciascun singolo bacino a), b) e c) il set di obiettivi di miglioramento della qualità e di efficienza del servizio da considerarsi a seconda dei casi:
 - inderogabili, ad esempio per imposte scadenze normative, situazioni di pregiudizio ambientale particolarmente gravose e non più procrastinabili, rischio di attivazione di procedure di infrazione comunitarie;
 - necessari e/o opportuni in un dato contesto territoriale, ad esempio per elevati livelli di perdite in rete, per il frequente manifestarsi di interruzioni di servizio, per lunghi tempi di attivazione del servizio o di risposta a richieste di informazioni e reclami;
- 2) la seconda è che il set di obiettivi riguardanti il bacino a) sia ottenuto aggregando gli obiettivi del sotto-bacino b) e quelli del sotto-bacino c);
- 3) la terza è che i cespiti esistenti al momento delle valutazioni previste dalla presente direttiva, siano ripartiti tra i sotto-bacini b) e c) in funzione della loro ubicazione (eventualmente in quota parte in caso di ubicazione prevalente).

La prima condizione serve ad evitare che la pianificazione d'ambito all'interno di ciascun bacino a), b) e c) trascuri l'attuazione di misure o investimenti di assoluta criticità per il territorio (ad esempio

l'adeguamento di un agglomerato superiore a 2.000 AE non conforme ai sensi delle direttive comunitarie o l'attivazione di nuove fonti di approvvigionamento nei casi di bacini acquedottistici che erogano all'utenza acqua con caratteristiche qualitative particolarmente scadenti e prossime allo sfioramento dei parametri di legge) o di rilevanza strategica per quel determinato ambito, a discapito di misure o interventi caratterizzati da un minore grado di priorità.

La seconda condizione è volta ad assicurare l'omogeneità dei dati da comparare. Poiché la verifica di cui al presente paragrafo richiede il confronto tra i corrispettivi dei servizi dei bacini a), b) e c), non è ammissibile un raffronto tra tariffe corrispondenti a livelli qualitativi e di efficientamento fra loro differenti. Ad esempio, nel caso in cui ciascun sotto-bacino b) e c) sia interessato dall'adeguamento di un agglomerato di taglia compresa tra 200 AE e 2.000 AE, i rispettivi interventi devono essere presenti nei piani degli investimenti dei singoli sotto-bacini e non possono essere sostituiti con interventi di altra natura e priorità.

Inoltre, non è possibile introdurre nel piano degli investimenti del bacino a) la realizzazione di due interventi, rispettivamente ubicati nei territori afferenti ai sotto-bacini b) e c) ed articolati in più lotti funzionali e riscontrare nei piani degli investimenti di b) e c) i medesimi interventi ma:

- con importi differenti;
- con un numero di lotti funzionali diverso da quelli indicati nel piano degli investimenti di a);
- programmati in annualità differenti da quelle indicate nel piano degli investimenti di a) o addirittura nel successivo periodo di regolazione tariffaria;
- con differenti piani di ammortamento;
- con caratteristiche progettuali diverse;
- ecc.

La terza condizione è finalizzata a ripartire tra i sotto-bacini b) e c) gli asset esistenti in base alla rispettiva collocazione territoriale.

Tali esempi sono stati proposti avendo a riferimento misure di tipo infrastrutturale (cioè investimenti), ma le medesime considerazioni valgono anche per le misure di carattere gestionale.

La conformità alle suddette condizioni deve essere documentata da ATERSIR attraverso prospetti o tabelle di dettaglio che evidenzino almeno le informazioni di seguito elencate:

- i) in riferimento alle condizioni di cui ai punti 1) e 2) per i singoli bacini a), b) e c):
 - l'elenco delle misure, sia di tipo infrastrutturale che gestionale, di miglioramento della qualità e di efficienza del servizio previste nella pianificazione d'ambito relativa al bacino a);
 - per ciascuna misura di cui all'elenco:
 - a) il segmento del servizio di riferimento: acquedotto, fognatura o depurazione;
 - b) la relativa ubicazione: Comune, località e indicazione del bacino b) o c) di appartenenza;
 - c) indicazione della priorità dell'intervento (quelli inderogabili avranno priorità uguale ad 1);
 - d) l'importo stimato a carico della tariffa per la realizzazione dell'intervento;
 - e) l'eventuale articolazione per lotti o stralci funzionali;
 - f) la/le annualità di programmazione;
 - g) l'aliquota di ammortamento ed il relativo piano di ammortamento (solo nel caso di misura di tipo infrastrutturale);
- ii) in riferimento alla condizione di cui al punto 3):

- l'elenco dei cespiti del servizio idrico integrato ed eventuali ulteriori cespiti trasferiti dal gestore uscente ai gestori subentranti;
- per ciascun cespite:
 - a) il segmento del servizio di riferimento: acquedotto, fognatura o depurazione;
 - b) la relativa ubicazione: Comune, località e indicazione del sotto-bacino b) o c) di appartenenza;
 - c) anno di acquisizione o realizzazione;
 - d) valore storico di acquisizione o realizzazione al netto dei contributi;
 - e) aliquota di ammortamento e piano di ammortamento residuo (al netto dei contributi) relativo al nuovo periodo di affidamento;
 - f) andamento del CIN (al netto dei contributi) relativo al nuovo periodo di affidamento.
- le informazioni relative ai cespiti di struttura potranno essere rappresentate anche in forma aggregata evidenziando i criteri utilizzati per attribuire i relativi ammortamenti e remunerazione al servizio idrico integrato e per suddividerli ulteriormente tra i sotto-bacini b) e c).

La verifica dell'economicità dei servizi nei sotto-bacini risultanti dalla partizione degli attuali perimetri di gestione previsti dai piani d'ambito vigenti è da ritenersi tutt'altro che scontata.

Ciò che, infatti, potrebbe verificarsi a seguito dell'individuazione di nuovi perimetri di servizio di dimensioni inferiori a quelli attuali, è un significativo "sbilanciamento" di investimenti da realizzare nell'arco del nuovo periodo di affidamento in quei sotto-bacini caratterizzati da una spiccata "concentrazione" di situazioni critiche:

- per la gestione del servizio o potenzialmente dannose e non sostenibili per l'ambiente;
- per il mantenimento/miglioramento della qualità del servizio all'utenza.

Investimenti di particolare rilevanza da un punto di vista finanziario potrebbero finire col gravare su bacini d'utenza di ampiezza modesta rispetto a quelli serviti dalle preesistenti gestioni e generare, proprio per questa ragione, incrementi tariffari incompatibili con i vincoli imposti dal metodo tariffario e/o socialmente insostenibili per gli utenti ricadenti in quel territorio.

Un analogo "sbilanciamento" potrebbe aversi anche in relazione agli investimenti realizzati precedentemente ai nuovi affidamenti in termini di incidenza sui costi totali del servizio dei rispettivi ammortamenti e costi di capitale di debito e di rischio. Alcuni sotto-bacini, infatti, potrebbero presentare all'interno del proprio perimetro di servizio un maggiore grado di infrastrutturazione per effetto di scelte e strategie pregresse che hanno privilegiato la realizzazione di investimenti in particolari contesti territoriali, scelte riconducibili in parte alle caratteristiche del territorio (ad esempio aspetti morfologici, corsi d'acqua, aree a rischio, densità abitativa, situazione economica e tessuto produttivo) ed in parte a criticità preesistenti.

L'individuazione di nuovi bacini di affidamento di dimensione inferiore a quelli attuali potrebbe determinare, infine, incrementi della componente relativa ai costi operativi. La mancanza, ad esempio, di una specifica tipologia impiantistica in un dato contesto territoriale e, quindi su uno dei sotto-bacini, potrebbe costringere il relativo gestore ad acquisire a valore di mercato quella funzione o attività che il preesistente gestore produceva internamente a costi sensibilmente inferiori in ragione della disponibilità di quella data dotazione (ad esempio per lo smaltimento dei fanghi di depurazione).

La valutazione dell'economicità dei servizi nei bacini a), b) e c), che deve essere effettuata in fase di affidamento, è stata suddivisa in due fasi:

- la prima individua alcune verifiche da effettuare sui corrispettivi del servizio determinati per ciascun bacino a), b) e c);
- la seconda esamina alcuni indicatori connessi prevalentemente agli investimenti.

La prima fase della valutazione dell'economicità dei servizi nei bacini a), b) e c) prevede che i relativi corrispettivi di servizio ottemperino ad una serie di condizioni riportate nell'ordine in cui devono essere verificate:

1. devono risultare compatibili con i vincoli imposti dal metodo tariffario in vigore al momento delle valutazioni richieste dalla presente direttiva, con particolare riferimento agli incrementi massimi che può subire la tariffa da un anno all'altro ed all'efficientamento annuo dei costi operativi;
2. devono consentire la copertura integrale dei costi totali del servizio, individuati secondo la metodologia definita dal metodo tariffario di cui al punto 1;
3. in riferimento sia al primo periodo di regolazione tariffaria che all'intera durata del nuovo periodo affidamento, la somma dei corrispettivi del servizio corrispondenti ai sotto-bacini b) e c) deve risultare inferiore al corrispettivo del servizio corrispondente al bacino a);
4. fatti salvi il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 le tariffe devono risultare economicamente sostenibili per gli utenti che ricadono in ciascun nuovo sotto-bacino b) e c). A tal fine dovranno essere effettuate tre verifiche.

4.1 La prima verifica consiste nel calcolare per ciascun sotto-bacino b) e c) e per ciascuna annualità del nuovo periodo affidamento, la tariffa media per abitante servito e la differenza percentuale rispetto alla corrispondente tariffa media per abitante servito relativa al bacino a).

Tali differenze percentuali devono risultare minori di zero per ogni annualità sia nel primo periodo di regolazione tariffaria sia per l'intera durata del nuovo periodo affidamento.

4.2 Per la seconda verifica è opportuno premettere quanto segue.

All'interno del perimetro di affidamento del servizio idrico integrato gestito da un'unica azienda, il metodo tariffario attualmente in vigore non prevede che la somma degli importi fatturati alle utenze del servizio della zona montana o di un singolo Comune facenti parte del medesimo perimetro di servizio, debba corrispondere e quindi riflettere i costi del servizio attribuibili a quella specifica zona o Comune.

Il metodo prescrive unicamente che l'utenza servita da una medesima gestione si faccia carico dei costi sostenuti dal gestore riferibili all'intero perimetro di affidamento: in sostanza la corrispondenza tra articolazione tariffaria e corrispettivo del servizio deve essere tassativamente perseguita a livello di intero perimetro di affidamento del servizio, ma non per singole sottoaree del perimetro di servizio.

L'esistenza sul territorio regionale di articolazioni tariffarie del servizio idrico integrato uniformi su interi bacini provinciali o su aree molto estese corrispondenti all'aggregazione di due o più Comuni della medesima Provincia, comunque ricadenti all'interno del medesimo perimetro di servizio, oltre a discendere il più delle volte da esigenze di carattere locale, sottende di fatto logiche fortemente perequative.

Ciò premesso, a titolo esemplificativo potrebbe verificarsi che all'interno del bacino a), fatto 100 il corrispettivo del servizio, questo venga coperto per l'80% dalle utenze della pianura e della collina e per il restante 20% dalle utenze della zona montana.

Nell'ipotesi di suddividere il bacino a) in due sotto-bacini b) e c), corrispondenti, il primo, alla zona di pianura e prima collina ed il secondo alla zona di montagna, venendo meno la possibilità di perequare i costi del servizio, non è da escludersi che la necessaria ridefinizione dell'articolazione tariffaria all'interno dei sotto-bacini b) e c) si traduca, per il primo anno di regolazione tariffaria, in un incremento percentuale effettivo sull'utenza: tale incremento percentuale non dovrà risultare superiore all'1%.

- 4.3 Una terza verifica è da prevedersi in relazione alle tariffe degli scarichi produttivi di cui all'art. 20 del DPGR n. 49 del 2006 o del metodo tariffario in vigore al momento delle valutazioni richieste dalla presente direttiva. In particolare, la scelta di affidare il servizio nei sotto-bacini b) e c) piuttosto che nel bacino a) non dovrà comportare, per il primo anno di regolazione tariffaria e per singola tipologia produttiva, incrementi percentuali medi per categoria superiori all'1%. Tali valutazioni dovranno essere effettuate avendo a riferimento il reflu "tipo" scaricato da ciascuna tipologia produttiva.

Nel caso in cui la condizione di cui al punto 1 risultasse verificata per il bacino a), ma non per i sotto-bacini b) e c) (o anche per uno solo dei due) occorrerebbe ridefinire per il/i sotto-bacino/i non rispondente/i ai requisiti, gli obiettivi generali individuati in sede di pianificazione al fine di individuare un nuovo set di obiettivi di miglioramento di qualità ed efficienza del servizio in grado di soddisfarla: il tutto in un processo iterativo in cui, ad ogni passo, corrisponde uno "scadimento" della qualità del servizio o della sua efficienza (in genere conseguito attraverso la ridefinizione della curva degli investimenti, avanzando di solito nel tempo alcuni investimenti inizialmente pianificati nelle prime annualità di piano).

La rilevazione di tale situazione configura una motivazione sufficiente per non procedere, ai fini di un nuovo affidamento, alla suddivisione degli attuali perimetri di servizio: in tal caso non occorre proseguire alla valutazione delle condizioni previste ai punti successivi.

Le stesse considerazioni valgono anche qualora le condizioni di cui al punto 2 e al punto 4 risultino verificate per il bacino a), ma non contemporaneamente per entrambi i sotto-bacini b) e c), ed anche nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 3.

Infine, la seconda fase di valutazione dell'economicità dei servizi, in riferimento al primo periodo di regolazione tariffaria, prevede che siano calcolati i seguenti indicatori:

1. il tasso di investimento (nuovi investimenti fissi/ricavi), dato dal rapporto tra i nuovi investimenti fissi ed i ricavi; tale indice esprime l'incidenza sul fatturato dei nuovi investimenti destinati a rimanere impiegati nell'azienda. Un buon valore di questo indicatore è compreso tra il 5% ed il 20%;
2. l'indice di obsolescenza tecnica o grado di ammortamento (fondo ammortamento/immobilizzazioni lorde), dato dal rapporto tra il fondo ammortamento dell'esercizio e le immobilizzazioni lorde. Tale indicatore fornisce una misura della vita residua media delle immobilizzazioni dell'azienda, più elevato è tale indice, maggiore è il grado di maturità, parimenti di obsolescenza, delle immobilizzazioni stesse. Il rapporto in questione esprime la parte già recuperata, dal punto di vista contabile, del capitale investito in immobilizzazioni. Un buon valore di questo indicatore è compreso tra il 45% ed il 60%;
3. il ROI (reddito operativo/capitale investito), dato dal rapporto tra reddito operativo e capitale investito, misura, in particolare, la capacità dell'impresa di produrre ricchezza tramite la gestione operativa e, quindi, di remunerare o meno il capitale proprio e quello di terzi. Tale indice, in altri termini, rappresenta un parametro idoneo a rilevare l'efficienza e l'efficacia delle decisioni di investimento e di funzionamento dell'impresa che si concretizzano rispettivamente in impieghi di attività fisse e circolanti. Esso, pertanto, al pari del reddito operativo, non risente degli effetti economici delle scelte in materia di politica finanziaria e cioè delle modalità tramite cui il suddetto capitale è stato finanziato con mezzi propri e di terzi. Il range di riferimento di tale indicatore è rappresentato dall'intervallo 3 -10%;
4. il turnover del fatturato (ricavi netti di vendita/capitale investito); tale indice offre un'indicazione dell'efficienza con la quale l'azienda utilizza le risorse impiegate nel processo produttivo. Indica il numero di volte in cui il capitale investito ruota per effetto delle vendite, fornendo quindi una misura del grado di utilizzo delle risorse impiegate nella gestione aziendale. Il range di riferimento di tale indicatore è rappresentato dall'intervallo 6 -10%;
5. la redditività delle vendite o ROS (reddito operativo/ricavi netti di vendita). L'economicità della gestione tipica viene normalmente identificata con la redditività delle vendite e cioè

con l'indice ROS che, dato dal rapporto tra reddito operativo e ricavi netti, misura la ricchezza generata dalla gestione operativa per ogni euro fatturato (o cento se si parla di indicatori percentuali). Tale indice è assai significativo da un punto di vista gestionale poiché fornisce informazioni che riflettono la struttura dei costi tipici dell'impresa e la loro dinamica relativa nel tempo o rispetto ad altri scenari o concorrenti. Il range di riferimento di tale indicatore è rappresentato dall'intervallo 4-15%.

Attraverso l'analisi degli indicatori di cui sopra, per ciascuno dei quali sono riportati i range di riferimento, ATERSIR deve rilevare situazioni di potenziali criticità correlate all'attuazione della pianificazione per il bacino esistente o per i nuovi sotto-bacini e valutare quali siano le soluzioni per risolverle.

3.4 Verifica del livello di qualità del servizio ed indagini relative al profilo economico-finanziario delle società di gestione in seguito all'affidamento

Nel caso sia verificata la possibilità di partizione del bacino a), come già richiamato al paragrafo 3.1, ATERSIR deve garantire lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività ai fini dell'affidamento:

- procedere a rilevare il livello di qualità del servizio esistente individuando una serie di parametri ed a fissare nel piano d'ambito i valori di tali parametri che ne rappresentino un miglioramento, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità pianificati ed il loro mantenimento nel tempo svolgendo un'adeguata attività di controllo;
- effettuare gli approfondimenti relativamente al profilo economico-finanziario delle società di gestione dei sotto-bacini.

Per quanto attiene al miglioramento della qualità del servizio i relativi parametri di valutazione non possono venire comparati preventivamente in fase di verifica della possibilità di partizione del bacino esistente in sotto-bacini, in quanto essi, come già detto, vengono definiti ex ante e rappresentano degli obiettivi del piano d'ambito. Pertanto, al fine di garantire un miglioramento della qualità del servizio idrico integrato come previsto dalla L.R. n. 23 del 2011, in fase di affidamento del servizio, ATERSIR deve procedere a rilevare il livello di qualità esistente individuando una serie di parametri ed a fissare nel piano d'ambito i valori di tali parametri che ne rappresentino un miglioramento. ATERSIR è tenuta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità pianificati ed il loro mantenimento nel tempo svolgendo un'adeguata attività di controllo.

I parametri minimi che devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della qualità del servizio sono i seguenti:

1. apertura degli sportelli: numero di ore settimanali di apertura degli sportelli fisici;
2. tempo di attesa agli sportelli: il tempo medio espresso in minuti di attesa agli sportelli fisici aperti al pubblico su tutto il territorio da parte degli utenti;
3. tempo di attesa al call center: tempo medio espresso in minuti di attesa al telefono da parte degli utenti dall'inizio della telefonata alla prima risposta dell'operatore per tutte le prestazioni erogate dal gestore tramite call center nell'anno di riferimento. Nelle prestazioni erogate rientrano sia lo svolgimento di pratiche via telefono sia la richiesta di informazioni e chiarimenti;
4. tempo di risposta a richieste di informazione scritte: tempo medio espresso in giorni lavorativi intercorrente tra la data di ricezione della richiesta scritta da parte del gestore alla data di invio della risposta;
5. tempo di risposta a reclami scritti: tempo medio espresso in giorni lavorativi intercorrente tra la data di ricezione del reclamo scritto da parte del gestore alla data di invio della risposta;

6. tempo medio di rettifica di fatturazione: tempo medio espresso in giorni lavorativi intercorrente tra la data di ricezione della richiesta di rettifica da parte dell'utente e l'effettiva rettifica;
7. servizi per diversamente abili: informazioni essenziali in formati alternativi per disabili, servizio di lettura bollette o bollette in Braille e a caratteri facilitati, accesso preferenziale agli sportelli;
8. svolgimento pratiche per via telefonica/telematica: possibilità di effettuare pratiche per via telefonica/telematica;
9. numero verde: presenza di un numero non a pagamento dedicato all'utenza;
10. facilità di pagamento: pagamento effettuabile presso tutti gli uffici postali, tramite domiciliazione bancaria o postale, presso tutti gli sportelli bancari, online con carta di credito, presso le ricevitorie Sisal, presso i punti vendita Lottomatica Servizi, presso punti di vendita (supermercati, cooperative);
11. tempo di risposta alla richiesta di preventivo per allacciamento acquedotto: tempo medio di attesa della comunicazione del preventivo per l'allacciamento al servizio di acquedotto, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta documentata da parte dell'utente. Esso le richieste di preventivo, con sopralluogo o meno, per tutte le tipologie di utenza;
12. tempo di allacciamento all'acquedotto: tempo medio che trascorre tra l'accettazione del preventivo e l'esecuzione dell'allacciamento. Esso misura il tempo medio tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura. Nel calcolo della media sono compresi tutti gli allacciamenti che non necessitano di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale;
13. durata delle interruzioni non programmate: durata media delle interruzioni non programmate del servizio di acquedotto ponderata sul numero di utenze interessate. Nel calcolo del tempo medio rientrano tutte le interruzioni del flusso idrico di cui non sia stato dato preavviso all'utenza, siano esse dovute a guasti o a manutenzioni non programmate. Le utenze interessate da più di un'interruzione nel corso dell'anno vanno conteggiate tante volte quante sono state le interruzioni subite.

Per quanto riguarda le indagini relative al profilo economico-finanziario delle società di gestione esse devono essere condotte in riferimento:

- alle performance conseguite nelle ultime annualità di gestione;
- relativamente al primo periodo di regolazione tariffaria alla definizione degli elementi essenziali del correlato piano economico finanziario, che a sua volta si fonda sulla formulazione di alcune ipotesi sul mix di fonti di finanziamento (rappresentate dal capitale di rischio e/o di terzi) da reperire per l'attuazione della pianificazione d'ambito e per sotto-bacini

Si precisa come la definizione di tali ipotesi, in caso di affidamento del servizio con procedura ad evidenza pubblica, potrebbe essere effettuata imponendo un range ottimale di riferimento per alcuni indicatori rappresentativi del grado di autonomia/dipendenza dell'azienda, della sua liquidità/solvibilità a partire dai quali sviluppare le principali grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie relative al periodo di affidamento per poi verificare la sostenibilità delle previsioni di costo ed investimento.

Si ritiene, tuttavia, che un tale "approccio" presenti alcuni limiti, potendosi verificare il caso di aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato per un perimetro di servizio non particolarmente esteso (ad esempio pochi Comuni) da parte di una multiutility che ha conseguito negli ultimi anni indicatori di indebitamento fuori da un range ottimale di riferimento, ma perfettamente in grado di sostenere da un punto di vista economico-finanziario l'ampliamento della gestione del servizio e di assicurare il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali ed il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio.

Si ritiene, altresì, che la formulazione delle ipotesi sul mix di fonti di finanziamento da attivare per l'attuazione della pianificazione d'ambito e per sotto-bacini, non possa prescindere dalla situazione patrimoniale, finanziaria e dal grado di indebitamento effettivo al momento dell'affidamento e/o della procedura di gara.

Sia in caso di affidamento in house sia di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica deve essere svolta l'indagine dei seguenti aspetti:

- la situazione patrimoniale;
- la situazione finanziaria;
- la situazione economica;
- l'esame dei flussi finanziari.

Le analisi da realizzare in riferimento a ciascuno degli aspetti in elenco sono illustrate nell'Allegato B.

3.5 Ridefinizione di bacini di gestione esistenti

Le considerazioni svolte, la procedura descritta e le condizioni da rispettare valgono, in linea generale, non solo nel caso di ripartizione di bacini esistenti in sotto-bacini di affidamento, ma anche qualora si voglia procedere alla ridefinizione di bacini esistenti, ovvero a trasferire una porzione di territorio appartenente ad un bacino ad un altro bacino.

Tale procedura si applica solamente nel caso in cui la ridefinizione comporti una variazione della dimensione dei singoli bacini esistenti in termini di abitanti serviti inferiore o uguale al 10% ed in termini di numero di Comuni gestiti inferiore o uguale al 10%.

Anche in caso di ridefinizione dei perimetri di affidamento occorre accertare preliminarmente come l'individuazione dei nuovi perimetri di affidamento a partire da quelli esistenti non comporti, in nessun caso, la gestione dei singoli agglomerati esistenti da parte di due o più soggetti gestori: per ciascun singolo agglomerato dovrà essere garantita "l'unicità" della gestione.

Inoltre, il passaggio di un territorio ad un altro bacino non può avvenire qualora in esso siano presenti acquedotti interconnessi con quelli del bacino di appartenenza.

Infine, l'individuazione dei nuovi bacini non deve comportare in alcun modo il frazionamento degli attuali bacini tariffari ovvero di quei territori in cui è stata applicata la medesima articolazione tariffaria del servizio idrico integrato.

Il rispetto di tali condizioni dovrà essere desumibile anche da documentazione cartografica come indicato al paragrafo 3.2.

I perimetri dei bacini d'utenza serviti dai sistemi acquedottistici e dagli agglomerati dovranno essere determinati in base agli ultimi dati disponibili; nel caso degli agglomerati dovranno essere giustificate le eventuali difformità riscontrabili rispetto agli atti dell'amministrazione provinciale.

In caso siano soddisfatti i requisiti preliminari, è necessario definire degli obiettivi di miglioramento di efficienza del servizio, delle misure e degli investimenti necessari per conseguirli, secondo il percorso procedurale illustrato nel presente paragrafo ed avendo a riferimento i contenuti dell'Allegato A.

L'attività successiva alla pianificazione d'ambito consiste nella verifica, in fase di affidamento, dell'economicità del servizio idrico integrato nei nuovi bacini risultanti dalla ridefinizione degli attuali perimetri di gestione previsti dai piani d'ambito vigenti

La verifica presuppone la sussistenza di almeno tre condizioni:

- I. la pianificazione d'ambito deve aver individuato a monte per i singoli bacini esistenti e per i nuovi il set di obiettivi di miglioramento della qualità e di efficienza del servizio;

2. il set di obiettivi riguardanti i bacini esistenti deve essere ottenuto aggregando gli obiettivi dei nuovi bacini;
3. i cespiti esistenti al momento delle valutazioni previste dalla presente direttiva devono essere ripartiti tra i nuovi bacini in funzione della loro ubicazione (eventualmente in quota parte in caso di ubicazione prevalente).

La conformità alle suddette condizioni deve essere documentata da ATERSIR attraverso prospetti o tabelle di dettaglio come indicato al paragrafo 3.3.

La valutazione dell'economicità dei servizi, che deve essere effettuata in fase di affidamento, è stata suddivisa in due fasi:

- la prima individua alcune verifiche da effettuare sui corrispettivi del servizio determinati per i bacini esistenti e per i nuovi,
- la seconda esamina alcuni indicatori connessi prevalentemente agli investimenti.

La prima fase della valutazione dell'economicità dei servizi nei bacini esistenti e nuovi prevede che i relativi corrispettivi di servizio ottemperino ad una serie di condizioni riportate nell'ordine in cui devono essere verificate:

1. devono risultare compatibili con i vincoli imposti dal metodo tariffario in vigore al momento delle valutazioni richieste dalla presente direttiva, con particolare riferimento agli incrementi massimi che può subire la tariffa da un anno all'altro ed all'efficientamento annuo dei costi operativi;
2. devono consentire la copertura integrale dei costi totali del servizio, individuati secondo la metodologia definita dal metodo tariffario di cui al punto 1;
3. in riferimento sia al primo periodo di regolazione tariffaria che all'intera durata del nuovo periodo affidamento, la somma dei corrispettivi del servizio corrispondenti ai nuovi bacini deve risultare inferiore alla somma dei corrispettivi corrispondenti ai bacini esistenti;
4. fatti salvi il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 le tariffe devono risultare economicamente sostenibili per gli utenti che ricadono in ciascun nuovo bacino. A tal fine dovranno essere effettuate tre verifiche:
 - le differenze percentuali tra le tariffe medie per abitante dei bacini ridefiniti e quelle dei rispettivi bacini esistenti devono risultare minori di zero per ogni annualità sia nel primo periodo di regolazione tariffaria sia per l'intera durata del nuovo periodo affidamento;
 - nel caso venga meno la possibilità di perequare i costi del servizio, non è da escludersi che la necessaria ridefinizione dell'articolazione tariffaria all'interno dei nuovi bacini si traduca, per il primo anno di regolazione tariffaria, in un incremento percentuale effettivo sull'utenza: tale incremento percentuale non deve risultare superiore all'1%;
 - in relazione alle tariffe degli scarichi produttivi di cui all'art. 20 del DPGR n. 49 del 2006 o del metodo tariffario in vigore al momento delle valutazioni richieste dalla presente direttiva la ridefinizione dei bacini esistenti non deve comportare, per il primo anno di regolazione tariffaria e per singola tipologia produttiva, incrementi percentuali medi per categoria superiori all'1%. Tali valutazioni dovranno essere effettuate avendo a riferimento il refluo "tipo" scaricato da ciascuna tipologia produttiva.

Nel caso in cui la condizione di cui al punto 1 risultasse verificata per i bacini esistenti, ma non per quelli nuovi (o anche per uno solo dei due) occorrerebbe ridefinire per il/i nuovo/i bacino/i non rispondente/i ai requisiti, gli obiettivi generali individuati in sede di pianificazione al fine di individuare un nuovo set di obiettivi di miglioramento di qualità ed efficienza del servizio in grado di soddisfarla: il tutto in un processo iterativo in cui, ad ogni passo, corrisponde uno "scadimento"

della qualità del servizio o della sua efficienza (in genere conseguito attraverso la ridefinizione della curva degli investimenti, avanzando di solito nel tempo alcuni investimenti inizialmente pianificati nelle prime annualità di piano).

La rilevazione di tale situazione configura una motivazione sufficiente per non procedere alla ridefinizione dei bacini esistenti: in tal caso non occorre proseguire alla valutazione delle condizioni previste ai punti successivi.

Le stesse considerazioni valgono anche qualora le condizioni di cui al punto 2 e al punto 4 risultino verificate per i bacini esistenti, ma non contemporaneamente per entrambi i nuovi bacini, ed anche nel caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 3.

Infine, per la seconda fase, in riferimento al primo periodo di regolazione tariffaria devono essere calcolati i seguenti indicatori:

- il tasso di investimento (nuovi investimenti fissi/ricavi), dato dal rapporto tra i nuovi investimenti fissi ed i ricavi; tale indice esprime l'incidenza sul fatturato dei nuovi investimenti destinati a rimanere impiegati nell'azienda. Un buon valore di questo indicatore è compreso tra il 5% ed il 20%;
- l'indice di obsolescenza tecnica o grado di ammortamento (fondo ammortamento/immobilizzazioni lorde), dato dal rapporto tra il fondo ammortamento dell'esercizio e le immobilizzazioni lorde. Tale indicatore fornisce una misura della vita residua media delle immobilizzazioni dell'azienda; più elevato è tale indice, maggiore è il grado di maturità, parimenti di obsolescenza, delle immobilizzazioni stesse. Il rapporto in questione esprime la parte già recuperata, dal punto di vista contabile, del capitale investito in immobilizzazioni. Un buon valore di questo indicatore è compreso tra il 45% ed il 60%;
- il ROI (reddito operativo/capitale investito), dato dal rapporto tra reddito operativo e capitale investito, misura, in particolare, la capacità dell'impresa di produrre ricchezza tramite la gestione operativa e, quindi, di remunerare o meno il capitale proprio e quello di terzi. Tale indice, in altri termini, rappresenta un parametro idoneo a rilevare l'efficienza e l'efficacia delle decisioni di investimento e di funzionamento dell'impresa che si concretizzano rispettivamente in impieghi di attività fisse e circolanti. Esso, pertanto, al pari del reddito operativo, non risente degli effetti economici delle scelte in materia di politica finanziaria e cioè delle modalità tramite cui il suddetto capitale è stato finanziato con mezzi propri e di terzi. Il range di riferimento di tale indicatore è rappresentato dall'intervallo 3 -10%;
- il turnover del fatturato (ricavi netti di vendita/capitale investito); tale indice offre un'indicazione dell'efficienza con la quale l'azienda utilizza le risorse impiegate nel processo produttivo. Indica il numero di volte in cui il capitale investito ruota per effetto delle vendite, fornendo quindi una misura del grado di utilizzo delle risorse impiegate nella gestione aziendale. Il range di riferimento di tale indicatore è rappresentato dall'intervallo 6 -10%;
- la redditività delle vendite o ROS (reddito operativo/ricavi netti di vendita). L'economicità della gestione tipica viene normalmente identificata con la redditività delle vendite e cioè con l'indice ROS che, dato dal rapporto tra reddito operativo e ricavi netti, misura la ricchezza generata dalla gestione operativa per ogni euro fatturato (o cento se si parla di indicatori percentuali). Tale indice è assai significativo da un punto di vista gestionale poiché fornisce informazioni che riflettono la struttura dei costi tipici dell'impresa e la loro dinamica relativa nel tempo o rispetto ad altri scenari o concorrenti. Il range di riferimento di tale indicatore è rappresentato dall'intervallo 4-15%.

Attraverso l'analisi degli indicatori di cui sopra, per ciascuno dei quali sono riportati un'indicazione i range di riferimento, ATERSIR deve rilevare situazioni di potenziali criticità correlate all'attuazione della pianificazione per i bacini esistenti o per i nuovi bacini e valutare quali siano le soluzioni per risolverle.

Nel caso sia verificata la possibilità di ridefinizione dei bacini esistenti ATERSIR deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni ai fini dell'affidamento secondo quanto previsto al paragrafo 3.4:

- procedere a rilevare il livello di qualità del servizio esistente individuando una serie di parametri ed a fissare nel piano d'ambito i valori di tali parametri che ne rappresentino un miglioramento, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità pianificati ed il loro mantenimento nel tempo svolgendo un'adeguata attività di controllo;
- effettuare gli approfondimenti relativamente al profilo economico-finanziario delle società di gestione dei nuovi bacini.

ALLEGATO A

Indicatori infrastrutturali del servizio idrico integrato

Gli indicatori relativi all'area infrastrutturale descrivono l'attuale consistenza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed hanno carattere prescrittivo.

Servizio di acquedotto

Copertura del servizio: rappresenta la percentuale degli abitanti residenti serviti rispetto al numero di abitanti residenti nel perimetro di gestione del servizio idrico integrato, potenzialmente raggiungibili dal sistema acquedottistico secondo le previsioni della pianificazione d'ambito o stime di ATERSIR.

Tale indicatore non può essere inferiore al 99%.

Numero annuo di controlli: rappresenta il numero di campionamenti effettuati annualmente sui punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee che alimentano gli acquedotti, sugli impianti di adduzione, di accumulo, di potabilizzazione e nelle reti di distribuzione. L'Allegato II del D.Lgs. n. 31 del 2001 stabilisce il numero minimo di campioni annui per tipologia di controllo che l'autorità competente deve effettuare sulle reti di distribuzione: tale frequenza minima di campionamento è determinata in funzione del volume di acqua distribuito o prodotto giornalmente in una zona di approvvigionamento ed è vincolante per le Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti. A ciascun campione corrisponde un certo numero di parametri analizzati. Il valore critico di tale indicatore è individuato, per ciascun sistema acquedottistico, nella frequenza minima di campionamento definita nell'Allegato II del D.Lgs. n. 31 del 2001, salvo differenti frequenze stabilite dall'ex Autorità d'ambito o dall'ATERSIR nella convenzione di gestione del servizio idrico integrato, in suoi allegati o in altri documenti vincolanti fra le parti.

Numero di parametri per abitante servito: rappresenta il numero di parametri analizzati annualmente in corrispondenza dei punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee che alimentano gli acquedotti, degli impianti di adduzione, di accumulo, di potabilizzazione e delle reti di distribuzione, rapportato alle migliaia di abitanti serviti (n° parametri*1000/abitanti serviti/anno). I parametri analizzati più volte nell'arco del periodo di riferimento vanno ovviamente conteggiati tutte le volte.

Presenza di dispositivi di disinfezione: il DPCM 4/3/1996 stabilisce che gli impianti di potabilizzazione debbono essere realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete fino alla consegna all'utente sia conforme, in ogni condizione di esercizio, a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Il decreto dispone, inoltre, che, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da distribuire non lo richiedano, gli impianti debbano essere dotati di idonei dispositivi di disinfezione e che, nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano e sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, è consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione. L'indicatore è espresso attraverso la percentuale del volume complessivamente erogato all'utenza, ad uso consumo umano, non preventivamente sottoposto ad un processo di disinfezione ed il suo valore critico è rappresentato dalla percentuale del 100%.

Differenziazione delle fonti di approvvigionamento: tale indicatore individua la ripartizione percentuale dei volumi prodotti che alimentano le reti di distribuzione per tipologia di provenienza della risorsa idrica (pozzo, sorgente, falda, lago, acqua acquistata da terzi). La mancanza di differenziazione delle fonti di approvvigionamento idrico rappresenta un elemento di vulnerabilità del sistema in caso di crisi idrica, che può riguardare sia l'aspetto quantitativo (eventi di siccità, errata gestione dei prelievi, ecc.) sia qualitativo (fenomeni di inquinamento puntuale o diffuso,

decadimento delle caratteristiche degli impianti, ecc). Sarebbe opportuno che il valore percentuale del volume prodotto da un'unica fonte risultasse sempre inferiore all'80%; in caso di superamento di tale percentuale (ad esempio negli areali contraddistinti da una morfologia prevalentemente o del tutto montana) l'assenza di criticità rispetto a tale fattore deve essere attestata dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, regolarmente concesse, da attivare in caso di emergenza idrica e/o siccità (ad esempio la possibilità di utilizzare e connettere alla rete sorgenti o pozzi di riserva o di attivare interconnessioni con altri acquedotti, anche di altri gestioni).

Capacità di compenso e riserva dei serbatoi: la funzione dei serbatoi è quella di accumulare i volumi di acqua necessari a compensare sia le fluttuazioni dei consumi nel tempo, sia ad assicurare un adeguato rifornimento idrico in periodi non molto prolungati di emergenza (incendi, guasti, interruzione temporanea dell'adduzione, ecc.). Tale indicatore misura la carenza o abbondanza di volumi necessari per il compenso giornaliero dei consumi. E' calcolato come rapporto tra la somma delle capacità dei singoli serbatoi ed il volume medio giornaliero fatturato calcolato nell'ora di massimo consumo. E' considerato adeguato un volume pari al 50% del volume medio giornaliero. Non può essere inferiore al 20%.

Perdite di rete percentuali: rappresenta la percentuale di perdite di rete rapportata al volume prodotto nell'areale di riferimento. Con il termine generico di perdite di rete si intende tutta l'acqua che dalla produzione non riesce a raggiungere l'utenza per varie cause, alcune tecniche (rottture nelle tubazioni, perdite di processo, ecc.), altre gestionali (sfiori, cattiva gestione degli impianti, ecc.) o per situazioni di prelievi abusivi. Esse vengono calcolate come differenza tra il volume disponibile nell'areale di riferimento ed il volume erogato inteso come il volume effettivamente consumato dalle utenze. Il volume disponibile nell'areale di riferimento è dato dalla somma delle seguenti grandezze:

- emungimenti effettuati all'interno dell'area (da falda, superficie o altri sistemi);
- acqua prodotta dal gestore fuori dal territorio considerato ed ivi trasportata per essere immessa nelle reti di distribuzione, previa potabilizzazione;
- acqua acquistata da terzi dentro e fuori l'area di riferimento per essere immessa nelle reti di distribuzione, previa potabilizzazione.

Il valore critico di tale indicatore è rappresentato da una perdita percentuale del 28%.

Perdite reali per chilometro di rete: rappresenta i metri cubi di perdite per ogni km di rete in un anno.

Il valore critico di tale indicatore è rappresentato da una perdita di 3.000 m³ all'anno per ogni km di rete.

Misurazione dei volumi disponibili nell'areale di riferimento: rappresenta la percentuale del volume di acqua disponibile nel perimetro di servizio, come definito nell'indicatore "perdite di rete", non misurati e quindi oggetto di stima. Il valore critico di tale indicatore è rappresentato da una percentuale del 5%.

Percentuale di utenze senza contatore: esprime la percentuale del numero di utenze prive di contatore rispetto al totale delle utenze servite, sia domestiche che non domestiche; le utenze antincendio non rientrano nel calcolo dell'indicatore. La presenza di un contatore e, quindi, la possibilità di rilevare i quantitativi d'acqua effettivamente consumati, consentono sia al gestore che all'utenza di calcolare correttamente il costo del servizio idrico integrato, di rilevare più agevolmente la presenza di eventuali perdite di rete nonché di sensibilizzare il cliente ad un uso più sostenibile della risorsa idrica.

La percentuale di utenze prive di contatore non dovrebbe superare il 10%.

Dotazione pro-capite settore civile: l'indicatore misura il volume giornaliero pro-capite medio nell'ultimo triennio disponibile all'utenza civile nel corso dell'anno. La dotazione pro-capite triennale è calcolata rapportando i volumi effettivamente fatturati a tutte le utenze civili, entrambi i termini del rapporto sono determinati attraverso le medie annuali calcolate considerando i tre anni di riferimento. Il dato deve tenere conto della popolazione fluttuante espressa in termini di

popolazione annua (ad esempio, la popolazione fluttuante turistica è ottenuta dal rapporto "giornate di presenze totali annue/365"). L'utilizzo delle medie triennali è giustificato dall'opportunità di mitigare parzialmente quelle variazioni "straordinarie" legate sia ai volumi (es. aspetti climatici) sia alla popolazione fluttuante.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, a fronte di una dotazione procapite per il settore civile valutata in sede di predisposizione del Piano pari a 250 l/ab/giorno (inteso come valore medio a livello regionale) auspica un progressivo contenimento dei consumi idrici all'utenza, stabilendo che i Piani d'ambito concorrano al perseguimento di un consumo medio regionale domestico di 254 l/ab/giorno al 2008 e di 257 l/ab/giorno al 2016 (senza politiche d'intervento). Il valore ottimale di riferimento di tale dotazione è, quindi, rappresentato dall'intervallo 250-254 l/ab/giorno, mentre il valore critico da una dotazione procapite di 257 l/ab/giorno.

Costituzione delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta e di rispetto): ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. n.152 del 2006 "su proposta delle Autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

L'indicatore rappresenta la percentuale delle fonti di approvvigionamento degli acquedotti presenti all'interno del perimetro territoriale di servizio per le quali sono state individuate e delimitate le rispettive zone di tutela assoluta e di rispetto e implementati i rispettivi sistemi di monitoraggio e controllo preposti alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica.

Acquedotti rurali

Tale indicatore valuta la presenza di progetti tendenti ad un rientro entro 2 anni nel servizio idrico integrato degli acquedotti rurali che servono agglomerati di consistenza superiore a 50 AE.

Servizio di fognatura

Copertura del servizio: rappresenta la percentuale degli abitanti residenti serviti rispetto al numero di abitanti residenti nel perimetro di servizio di competenza del gestore del servizio idrico integrato potenzialmente raggiungibili dal sistema fognario, secondo le previsioni della pianificazione d'ambito o stime di ATERSIR.

Tale indicatore non può essere inferiore al 97%.

Grado di copertura nella rete fognaria degli agglomerati di consistenza superiore o uguale a 2.000 AE

Rappresenta il rapporto percentuale tra gli AE dell'agglomerato che recapitano i propri reflui nella rete fognaria e la consistenza complessiva dell'agglomerato. I criteri di individuazione degli agglomerati nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono contenuti nella DGR n.1053 del 2003 recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento".

In tale deliberazione sono stati presi a riferimento i seguenti elementi di valutazione:

1. sufficiente concentrazione della popolazione e delle attività economiche in un'area determinata. A tal fine è stata considerata la distribuzione dei centri/nuclei abitati individuati dal censimento ISTAT disponibile;
2. dotazione di una rete fognaria per la raccolta/convogliamento delle acque reflue verso il sistema di trattamento o lo scarico finale.

L'agglomerato, pertanto, assume carattere dinamico in quanto legato sia allo sviluppo del sistema fognario di raccolta/convogliamento delle acque reflue verso lo scarico finale depurato, sia al grado

di interconnessione/collettamento degli scarichi di ridotta consistenza verso sistemi fognario-depurativi di potenzialità più elevata.

La definizione dell'estensione territoriale degli agglomerati e dei relativi confini fisici spetta alle Province; quest'ultime determinano, inoltre, la consistenza nominale di ciascun agglomerato individuata in base al numero di residenti, al numero di turisti nel periodo di punta e al numero di AE produttivi che recapitano nel sistema di raccolta.

Le informazioni relative a ciascun agglomerato devono consentire di valutare le seguenti informazioni:

1. il grado di copertura della rete fognaria;
2. il grado di copertura del sistema di trattamento ovvero il rapporto percentuale tra gli AE dell'agglomerato che recapitano i propri reflui in una rete fognaria depurata e la consistenza complessiva dell'agglomerato. Tale percentuale si discosta da quella di cui al punto 1 nel caso sussistano, all'interno dell'agglomerato, reti fognarie non depurate;
3. la percentuale di AE del medesimo agglomerato convogliata attraverso sistemi individuali o altri sistemi appropriati, individuati con l'acronimo IAS. Le caratteristiche tecnico-funzionali dei sistemi IAS da applicarsi nei casi in cui le acque reflue non siano convogliate alla rete fognaria pubblica sono definite nella DGR n.1053 del 2003;
4. per differenza la percentuale di AE del medesimo agglomerato non convogliata né alla rete fognaria né a sistemi individuali.

A differenza dell'indicatore precedente che si riferisce all'intero perimetro di servizio ed è calcolato rispetto alla sola popolazione residente, il presente indicatore deve essere determinato per ciascun agglomerato ricadente all'interno del perimetro di servizio avendo a riferimento, oltre agli abitanti residenti, anche gli AE corrispondenti ai turisti ed alle utenze produttive, come sopra specificato.

Ciò premesso il valore critico del presente indicatore è rappresentato da un grado di copertura della rete fognaria non inferiore al 100%. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun agglomerato di consistenza superiore o uguale a 2.000 AE: non sarà sufficiente dimostrare l'esistenza di un tale grado di copertura a livello dell'intero perimetro di servizio.

Servizio di depurazione

Copertura del servizio: rappresenta la percentuale degli abitanti residenti serviti da un impianto di depurazione rispetto al numero di abitanti residenti nel perimetro di servizio di competenza del gestore del servizio idrico integrato potenzialmente raggiungibili dal sistema fognario, secondo le previsioni della pianificazione d'ambito o stime di ATERSIR.

Tale indicatore non può essere inferiore al 95%.

Conformità degli agglomerati di consistenza superiore o uguale a 2.000 AE

Tale indicatore valuta la sussistenza dei requisiti di conformità degli agglomerati di consistenza superiore o uguale a 2.000 AE. La conformità dell'agglomerato è valutata considerando contestualmente i seguenti aspetti:

- grado di copertura della rete fognaria: non deve risultare inferiore al 100%;
- grado di copertura del sistema di trattamento: non deve risultare inferiore al 100%;
- adeguatezza del livello del sistema di trattamento: ci si riferisce alla presenza di un impianto di depurazione di livello adeguato alla taglia dell'agglomerato cui appartiene secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.152 del 2006 e dalle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- conformità dello scarico del sistema di trattamento ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane di tabella 1 dell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. n.152 del 2006. Per i

parametri di tabella 1 il numero di campioni ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari, è definito in rapporto al numero di misure sulla base di un prospetto contenuto nel predetto allegato 5. In particolare, si precisa che, per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi, i campioni che risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale di seguito indicata:

- BOD5: 100%;
- COD: 100%;
- solidi sospesi: 150%.

Esempio applicativo:

n° campioni per i quali è consentito il superamento: 3;

n° campioni superati : 1 per il COD, 2 per il BOD5, 1 per i SST → impianto conforme;

n° campioni superati : 1 per il COD, 4 per il BOD5, 1 per i SST → impianto non conforme per il BOD5.

In sostanza per ciascun impianto dovranno essere determinate le analisi non conformi per superamento del valore limite previsto, da confrontarsi con il numero massimo consentito di campioni non conformi in rapporto al numero di misure effettuate, come da tabella specifica contenuta nell'allegato 5 del D.Lgs. 152 del 2006.

In presenza di situazioni critiche rappresentate ad esempio dalla presenza di tratti di rete fognaria non depurata o da un certo numero di AE trattati mediante un impianto di primo livello, la conformità dell'agglomerato sarà valutata positivamente, solo qualora risultino già iniziati i rispettivi interventi di adeguamento. Pertanto, ai fini della presente direttiva, la sola esistenza di un programma di adeguamento il cui avvio è previsto in annualità successive a quella in cui viene effettuata la valutazione di adeguatezza della partizione o della ridefinizione degli attuali perimetri territoriali di servizio non consentirà di considerare conforme l'agglomerato.

Agglomerati di consistenza superiore a 50 AE ed inferiore a 2.000 AE

Tale indicatore valuta la presenza di progetti di miglioramento del sistema fognario-depurativo tendente ad un rientro nel servizio idrico integrato di tutti gli agglomerati di consistenza superiore a 50 AE entro 2 anni.

Grado di sfruttamento dei depuratori attuali tale indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra la somma degli AE effettivamente trattati da ciascun impianto di depurazione e la somma della potenzialità di tutti gli impianti di trattamento attivi nel territorio di riferimento, di qualunque taglia e livello depurativo (primario, secondario, denitrificazione e defosfatazione). Ai fini della determinazione degli AE effettivamente trattati da ciascun impianto occorre fare riferimento oltre che agli abitanti residenti, anche agli AE corrispondenti ai turisti ed alle utenze produttive che recapitano i propri reflui agli impianti di depurazione.

Tale indicatore deve essere inferiore a 0,9.

ALLEGATO B

Profilo economico-finanziario delle società di gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati

Premessa

Tale allegato è predisposto in attuazione di quanto previsto ai paragrafi 2.4, 2.5, 3.4 e 3.5 della direttiva che, nel caso sia verificata la possibilità di partizione o ridefinizione dei bacini esistenti, ATERSIR debba effettuare ai fini dell'affidamento alcuni approfondimenti relativi al profilo economico-finanziario delle società di gestione:

- in relazione alle ultime annualità di gestione;
- nella prospettiva di attuazione nella pianificazione d'ambito e per sotto-bacini, come descritta al paragrafo 3.1, nell'arco del primo periodo di regolazione tariffaria: tale analisi prefigura la definizione degli elementi essenziali del correlato piano economico finanziario (di seguito P.E.F.) così come previsto dal D.Lgs. n.152 del 2006.

In particolare, tali indagini potranno essere svolte:

- in caso di affidamento del servizio secondo la formula dell'in house, nella fase immediatamente precedente l'affidamento del servizio, avendo preventivamente individuato l'azienda cui affidare la gestione del servizio;
- in caso di affidamento del servizio con procedura ad evidenza pubblica, non essendo possibile conoscere preventivamente l'aggiudicatario della procedura, solo in sede di gara e di presentazione delle offerte, sulla base delle informazioni in esse contenute e richieste nel bando di gara.

Il presente allegato contiene l'elenco delle tipologie di analisi e dei possibili indicatori di studio realizzabili in riferimento ai seguenti aspetti:

- situazione patrimoniale;
- situazione finanziaria;
- situazione economica;
- esame dei flussi finanziari.

Le presenti indicazioni hanno la finalità di individuare le informazioni utili alla rilevazione degli eventuali aspetti critici di una impresa candidata alla gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati sotto il profilo della redditività, della dinamica dei flussi finanziari e della solidità patrimoniale.

La rilevazione della performance economico-finanziaria delle società di gestione conseguita nelle ultime annualità di gestione precedenti l'affidamento in house o la gara ad evidenza pubblica, sarà effettuata a partire dai seguenti prospetti:

- per le aziende che hanno gestito il solo servizio idrico integrato o il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base dei dati economici e patrimoniali contenuti nei rispettivi bilanci di esercizio della società, redatti a scopo civilistico e fiscale secondo i criteri previsti dal codice civile e dai principi contabili di riferimento, eventualmente riclassificati in raggruppamenti coerenti con gli obiettivi di conoscenza da realizzare;
- per aziende multiutility operative anche in altri servizi pubblici locali o che oltre al servizio idrico integrato o al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati hanno gestito specifiche attività effettuate in regime di libero mercato per conto di singoli soggetti pubblici e/o privati, sulla base delle informazioni contenute nei bilanci predisposti ai fini regolatori per il servizio idrico

integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per i quali si rimanda al paragrafo successivo.

In caso di valutazione del profilo economico-finanziario nell'arco del primo periodo di regolazione tariffaria dovrà essere predisposto il P.E.F. relativo all'attuazione della pianificazione d'ambito e per sotto-bacini. Gli oneri correlati all'attivazione delle fonti finanziarie terranno conto della situazione patrimoniale, finanziaria e del grado di indebitamento effettivo al momento dell'affidamento e/o della procedura di gara.

Bilancio di regolazione

I bilanci del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati predisposti ai fini regolatori, di seguito bilanci di regolazione, individuano i costi ed i dati patrimoniali riferibili esclusivamente alle attività afferenti tali servizi con particolare riferimento a quelle che trovano copertura attraverso la tariffa/tassa.

Nel caso più generale possibile di un'impresa multiutility, che oltre a gestire il servizio svolge ulteriori servizi pubblici locali (ad esempio la vendita di gas ed energia elettrica, la produzione, stoccaggio, trasporto e vendita di gas naturale, la raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, l'illuminazione pubblica, il teleriscaldamento, ecc.) ed altre specifiche attività effettuate in regime di libero mercato per conto di singoli soggetti pubblici e/o privati (ad esempio l'implementazione e gestione di sistemi informativi, analisi di laboratorio per conto terzi, consulenze tecniche, ecc.), le attività svolte da tale soggetto possono distinguersi tra attività "regolamentate" ed attività "non regolamentate".

Le norme tecniche e le regole contabili da adottare per la predisposizione dei bilanci di regolazione saranno quelle vigenti al momento dell'applicazione della presente direttiva, stabilite dalle convenzioni integratori servizio e dai relativi allegati (ove previste) o definite da ATERSIR, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o da disposizioni normative di settore di emanazione statale o regionale.

In via residuale, nei casi in cui ai fini della redazione del bilancio di regolazione non sia prevista l'applicazione di uno specifico criterio contabile di tipo regolatorio, troveranno applicazione i medesimi principi contabili di riferimento adottati dal gestore per la redazione del bilancio civilistico.

I bilanci di regolazione dovranno riguardare la singola impresa che gestisce il servizio nonché le società o aziende da essa controllate o ad essa collegate delle quali il gestore si avvalga procedendo al consolidamento dei dati anche di tali realtà.

Nel caso in cui si dovesse verificare che un medesimo soggetto giuridico sia individuato quale soggetto gestore del servizio in più di un perimetro territoriale di servizio, il bilancio di regolazione dovrà essere predisposto separatamente in relazione a ciascun perimetro servito dalla medesima società.

Il piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

I P.E.F. dei piani d'ambito del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati devono essere corredati dai seguenti documenti ed informazioni: il conto economico, lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, la previsione annuale dei proventi da tariffa estesa a tutto il periodo di affidamento.

L'insieme di tali prospetti deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ed, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione anche in relazione agli investimenti programmati.

Il P.E.F. è costruito a partire dalla definizione del costo totale del servizio e dallo sviluppo degli investimenti per l'intera durata del periodo del nuovo affidamento; esso rappresenta uno strumento

strategico di programmazione e controllo nel breve, medio e lungo periodo con il quale si determinano modalità, entità e natura dei mezzi economico-finanziari, con verifica della capacità da parte della gestione di autogenerare risorse (autofinanziamento), e con cui si individuano le fonti necessarie alla realizzazione degli investimenti, al pagamento delle forniture ed alla restituzione del capitale preso a prestito.

Trattandosi di valutazioni preliminari all'affidamento del servizio vero e proprio, si ritiene che le analisi riguardanti il P.E.F ai fini della presente direttiva debbano essere sviluppate in termini di massima e relativamente ai suoi elementi essenziali. Tuttavia le assunzioni alla base di tali elaborazioni dovranno essere realistiche, affidabili e cautelative.

Le principali grandezze da sviluppare nel conto economico (di seguito CE) riguardano:

- i ricavi da tariffa/tassa e da eventuali attività regolate;
- i costi operativi e gli ammortamenti;
- gli oneri finanziari legati alle modalità attivate per reperire i finanziamenti la cui entità dipende dalle condizioni di accesso al credito bancario e/o al mercato;
- le imposte.

Le variabili più significative dello stato patrimoniale (di seguito SP) sono:

- i crediti verso i clienti: vengono determinati di anno in anno sulla base dei ricavi fatturati iscritti a conto economico per le attività relative al servizio;
- le immobilizzazioni immateriali e materiali: si prendono a riferimento gli investimenti, al netto dei contributi a fondo perduto, inseriti nei piani degli investimenti del piano d'ambito del servizio;
- i debiti verso fornitori;
- i debiti verso istituti previdenziali iscritti nel passivo dello stato patrimoniale;
- i debiti per imposte sia dirette che indirette (IRES, IRAP, IVA sul fatturato);
- i finanziamenti a medio lungo termine essi variano in funzione dell'acquisizione di nuove fonti di finanziamento e della restituzione delle quote di capitale contratta secondo prefissati piani di ammortamento;
- il fondo trattamento di fine rapporto (TFR);
- il patrimonio netto: vi appartengono il capitale sociale, la riserva legale ed il risultato di esercizio. Il capitale sociale può rappresentare un driver strategico in sede di programmazione a riequilibrio del rapporto con il livello di indebitamento; la riserva legale, alimentata annualmente dall'obbligatoria destinazione di una quota pari al 5% del reddito netto, dipende dal risultato di esercizio che scaturisce a sua volta dal conto economico.

Il rendiconto finanziario è il risultato delle ipotesi sottostanti le variabili del conto economico e dello stato patrimoniale. In particolare, accoglie i flussi del conto economico che appartengono alla gestione operativa (ad esempio gli accantonamenti a fondo rischi e gli ammortamenti) ed i flussi conseguenti la variazione degli stock dello stato patrimoniale raggruppati nella gestione del capitale circolante (ad esempio l'aumento/diminuzione dei crediti da riscuotere o l'aumento/diminuzione dei debiti da liquidare), nell'attività di investimento (realizzazione di immobilizzazioni immateriali e materiali) e nell'attività di finanziamento.

I flussi generati dall'attività di finanziamento si riferiscono all'aumento/diminuzione del finanziamento bancario, alla variazione subita dal capitale sociale oppure al definanziamento per distribuzione di utili ai soci.

Una volta prodotta una valutazione di massima del fabbisogno finanziario per l'intera durata del periodo di affidamento è necessario individuare gli strumenti finanziari ipoteticamente disponibili per la realizzazione degli investimenti, formulando un'ipotesi di "combinazione delle fonti di finanziamento".

Al momento della stesura del presente documento gli strumenti finanziari a disposizione dei gestori possono essere riassunti in quattro gruppi distinti:

- i finanziamenti bancari tradizionali o finanziamenti strutturati (ad esempio il project finance);
- il mercato finanziario: equity/notes collocati presso investitori tradizionali (risparmiatori e/o utenti) o presso investitori innovativi come ad esempio le fondazioni bancarie;
- i finanziamenti pubblici ovvero contributi pubblici che essendo legati a specifici programmi di attuazione presentano, secondo la loro natura, scadenze di utilizzo e criteri stringenti di rendicontazione;
- project bond o altri strumenti di finanza agevolata da parte delle imprese o istituzioni finanziarie.

Una volta formulata un'ipotesi sulla combinazione delle possibili forme di finanziamento del fabbisogno di cassa, si stimano i corrispondenti oneri finanziari e si completa la ricostruzione degli elementi essenziali del P.E.F inserendo le voci di costo legate a tali oneri nei rispettivi prospetti contabili.

Ambito dell'indagine

Le società oggetto dell'indagine sono le aziende di pubblica utilità "candidate" alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sui perimetri di affidamento esistenti o su quelli derivanti dalla loro partizione o ridefinizione a seguito di un affidamento del servizio, tramite una procedura ad evidenza pubblica o secondo la formula dell'in house.

Tali società possono aver gestito nel periodo precedente l'affidamento o solo il servizio idrico integrato/servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o il servizio idrico integrato/servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati contestualmente ad altri servizi pubblici locali e/o attività di mercato; quanto al bacino servito le stesse società possono avere svolto il servizio solo o anche nei medesimi perimetri di servizio oggetto di affidamento, in regioni diverse dalla Regione Emilia-Romagna, o in perimetri di servizio appartenenti al territorio regionale ma differenti da quelli oggetto di affidamento.

La metodologia

Le presenti indicazioni hanno la finalità di individuare le informazioni utili alla rilevazione degli eventuali aspetti critici di una impresa candidata alla gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati sotto il profilo della redditività, della dinamica dei flussi finanziari e della solidità patrimoniale.

L'analisi viene effettuata attraverso l'utilizzo di indici determinati attraverso informazioni contabili ed extracontabili desunte a loro volta dai bilanci di regolazione; quest'ultimi potranno essere oggetto di riclassificazione.

Per le indagini relative alle ultime annualità di gestione si suggerisce di estendere l'orizzonte temporale dell'indagine ai bilanci di regolazione almeno delle ultime tre annualità in considerazione del fatto che confronti ed analisi significative possono essere effettuati solo osservando l'evoluzione di indici e grandezze economiche in un intervallo di tempo apprezzabile.

La riclassificazione

Prima di avviare il calcolo degli indici può essere opportuno procedere alla riclassificazione del bilancio di regolazione ovvero riesporre i valori in esso contenuti secondo un ordine preciso e funzionale allo scopo di ricavare successivamente degli indicatori numerici effettivamente in grado di valutare oggettivamente caratteristiche come efficienza, redditività, liquidità, consistenza patrimoniale, ecc.

Tale operazione in sostanza consiste nel ridistribuire, secondo criteri di omogeneità, i valori dello stato patrimoniale e quelli del conto economico in significativi raggruppamenti in coerenza con gli obiettivi di conoscenza da realizzare.

Per lo stato patrimoniale l'obiettivo è quello di evidenziare la struttura degli investimenti, rappresentati dalle attività (impieghi) e la composizione delle fonti di finanziamento (fonti), espressa dal patrimonio netto e dai debiti a copertura del fabbisogno finanziario determinato dagli investimenti.

Per il conto economico l'obiettivo è quello di raggruppare i ricavi e i costi di esercizio in base alle diverse aree di gestione da cui provengono (tipica o caratteristica, finanziaria, extracaratteristica, straordinaria), in modo da determinare alcuni risultati intermedi utili per apprezzare la redditività d'impresa ed indagare sui fattori che la determinano.

Fra i possibili criteri di riclassificazione si considera nel presente documento, a titolo meramente esemplificativo, il sistema finanziario.

Di seguito si riportano alcune sintetiche indicazioni riguardanti lo stato patrimoniale ed il conto economico.

Lo stato patrimoniale

Il processo di riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale richiede che le attività (impieghi), ovvero il capitale investito distinto tra attivo immobilizzato ed attivo circolante, siano raggruppate secondo il grado di liquidità e cioè sulla base della maggiore o minore attitudine degli impieghi a trasformarsi in forma monetaria nel breve periodo (generalmente della durata dell'esercizio).

Le fonti di finanziamento (fonti) sono rappresentate dal capitale di rischio e dal capitale di terzi, costituito quest'ultimo dai debiti a breve e dagli impieghi finanziari a medio/lungo termine; le fonti sono ordinate secondo il tempo di estinguibilità, ossia in funzione del tempo più o meno lungo entro il quale si prevede di sostenere l'esborso monetario legato alla loro estinzione, partendo dalle passività a scadenza indeterminata o più lontana per giungere alle fonti da rimborsare a breve o brevissimo periodo.

E' necessario portare in diminuzione degli impieghi, cui si riferiscono, tutte le poste di rettifica, quali i fondi di ammortamento e di svalutazione, così come è necessario portare in diminuzione delle fonti, cui si riferiscono, le voci che rappresentano rettifiche del patrimonio netto, come le perdite di esercizio e le perdite in sospeso o qualunque altra voce rettificativa dei valori del passivo.

Gli impieghi, depurati dei corrispondenti valori di rettifica, mettono in evidenza la misura e la composizione del capitale investito.

Le fonti, al netto delle poste correttive, mettono in evidenza la misura e la composizione del capitale di finanziamento.

Seguendo il criterio finanziario le fonti vanno distinte in:

- attivo immobilizzato;
- attivo circolante.

L'attivo immobilizzato si suddivide a sua volta in:

- immobilizzazioni immateriali, che comprendono gli investimenti senza consistenza fisica e cioè beni ad utilità pluriennale da recuperare in forma monetaria gradualmente nel tempo;
- immobilizzazioni materiali,
- immobilizzazioni finanziarie, che comprendono gli investimenti permanenti in titoli e partecipazioni, nonché tutti i crediti di finanziamento e di funzionamento esigibili in un arco di tempo superiore ai 12 mesi.

L'attivo circolante comprende, al netto dei fondi di svalutazione, le seguenti voci:

- le disponibilità di magazzino, formate da tutte le giacenze finali di scorte, in quanto considerate investimenti con ritorno numerario a breve termine;
- le liquidità differite, costituite dai crediti commerciali e di natura diversa trasformabili in denaro nel periodo amministrativo successivo;

- le liquidità immediate, date dagli impieghi liquidi disponibili presso istituti di credito, presso l'amministrazione postale, presso l'azienda stessa, nonché da titoli negoziabili a vista.

Seguendo lo stesso criterio finanziario le fonti vanno distinte in:

- patrimonio netto o mezzi propri, che è costituito dalle fonti a scadenza indeterminata, come il capitale sociale (al netto di eventuali crediti verso soci per il capitale sottoscritto); le riserve, al netto di eventuali perdite di esercizio o perdite in sospeso; la parte di utile di esercizio da destinare a riserva; altri componenti, come utile portato a nuovo, ecc.;
- passività consolidate, che costituiscono sono quei finanziamenti ottenuti e rimborsabili oltre l'esercizio successivo;
- passività correnti, che sono tutte quelle fonti costituite dai debiti di finanziamento e di funzionamento con scadenza entro l'esercizio successivo.

Di seguito si riporta uno schema di stato patrimoniale riclassificato.

DENOMINAZIONE SOCIETA'	ANNUALITA'	
	IMPIEGHI	FONTI
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni finanziarie		
Immobilizzazioni nette		
Liquidità immediate		
Crediti verso clienti a breve termine		
Crediti verso soggetti esterni* a breve termine		
Crediti diversi		
Disponibilità non liquide		
Altri elementi dell'attivo circolante		
Attivo corrente		
Capitale sociale		
Riserve		
Utile d'esercizio		
Patrimonio netto		
Fondi rischi oneri		
Fondo TFR		
Passività consolidate		
Passivo consolidato		
Debiti verso banche a breve termine		
Debiti verso soci e verso altri finanziatori a breve termine		
Prestiti obbligazionari a breve termine		
Debiti verso fornitori		
Debiti verso soggetti esterni* a breve termine		
Altre passività correnti		
Passivo corrente		
TOTALE A PAREGGIO		

* Ad esempio crediti/debiti verso società del gruppo a cui appartiene la società

Il conto economico

L'obiettivo della riclassificazione del conto economico consiste nel raggruppare i ricavi ed i costi di esercizio in base alle diverse aree di gestione da cui provengono (tipica o caratteristica, finanziaria, extracaratteristica, straordinaria), in modo da determinare alcuni risultati intermedi utili per apprezzare la redditività d'impresa ed indagare sui fattori che la determinano. La riclassificazione del conto economico richiede il raggruppamento dei costi e dei ricavi a seconda che si riferiscano alle diverse aree della gestione.

L'area caratteristica o tipica o operativa comprende i costi ed i ricavi inerenti all'erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Dalla differenza tra i costi ed i ricavi tipici scaturisce il reddito o margine operativo lordo (MOL).

L'area finanziaria include i valori relativi ai costi ed ai ricavi del settore finanziario.

L'area extra-caratteristica comprende i costi ed i ricavi relativi al settore non tipico della gestione (proventi ed oneri legati a cespiti patrimoniali che generano redditi relativamente autonomi rispetto a quelli prodotti dalla gestione ordinaria).

L'area straordinaria include costi e ricavi dipendenti da avvenimenti eccezionali verificatisi nelle altre aree della gestione.

Dalla somma algebrica dei risultati delle aree di gestione si ottiene il reddito prima delle imposte. Sottraendo da tale risultato le imposte sul reddito, si ottiene il reddito netto del periodo.

Di seguito si riporta uno schema di conto economico riclassificato.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	
DENOMINAZIONE SOCIETA'	ANNO
Valore della produzione	
- Costi esterni	
VALORE AGGIUNTO	
- Costo del lavoro	
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	
- Ammortamenti, svalutazione e accantonamenti	
RISULTATO OPERATIVO	
- Gestione finanziaria	
- Gestione straordinaria	
- Gestione tributaria	
RISULTATO NETTO	

Gli indici per la valutazione della situazione patrimoniale

Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio d'impresa, in quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione degli impieghi e delle fonti di capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di investimenti e di finanziamenti. L'analisi della struttura del patrimonio è volta a segnalare l'esistenza o meno di posizioni di equilibrio patrimoniale-finanziario.

Analisi della struttura e della situazione finanziaria

La struttura finanziaria della società viene esaminata attraverso una selezione di margini ed indici che analizzano la composizione degli impieghi e delle fonti.

L'analisi della composizione degli impieghi fornisce indicazioni sul grado di liquidità o di rigidità del capitale investito nell'azienda, attraverso il peso rispetto al capitale investito, delle immobilizzazioni nette e del capitale circolante lordo.

L'analisi della composizione delle fonti si focalizza sul grado di liquidità dei finanziamenti in rapporto alla loro durata e sul grado di indipendenza finanziaria dell'impresa osservando i finanziamenti in relazione alla loro origine (capitale proprio o di terzi).

La situazione finanziaria della società, ossia la capacità di mantenere in equilibrio le entrate e le uscite senza compromettere l'andamento economico, è analizzata attraverso una serie di margini (tra cui il margine di tesoreria, il capitale circolante netto ed i margini di struttura) e di indici (liquidità, solvibilità ed indipendenza finanziaria).

Indici di composizione degli impieghi

Tali indici si ottengono rapportando le diverse categorie di capitale investito.

Indice di rigidità degli impieghi: tale indice esprime il peso degli impieghi a lungo ciclo di ritorno monetario sul capitale investito. Il grado di rigidità è tanto più elevato quanto più l'indice si avvicina all'unità.

$$\text{Indice di rigidità degli impieghi} = \frac{\text{attivo immobilizzato}}{\text{capitale investito}}$$

Indice di elasticità degli impieghi: esso esprime il peso che rivestono gli impieghi in attività correnti sull'insieme degli investimenti. Il grado di elasticità degli investimenti è tanto più basso quanto più il suo valore si avvicina all'unità

$$\text{Indice di elasticità degli impieghi} = \text{attivo circolante} / \text{capitale investito}$$

Quoziente di elasticità degli impieghi: esprime il rapporto tra gli investimenti in attivo immobilizzato e l'attivo circolante e segnala un maggiore o minore grado di elasticità a seconda che il rapporto assuma valori maggiori o minori dell'unità.

$$\text{Quoziente di elasticità degli impieghi} = \text{attivo immobilizzato} / \text{attivo circolante}$$

Indici di misurazione del grado di indebitamento

Lo studio del livello di indebitamento della gestione inizia da due fondamentali indici di composizione delle fonti: l'indice di autonomia finanziaria e l'indice di dipendenza finanziaria.

Indice di autonomia finanziaria: è il rapporto tra il capitale proprio ed il capitale investito ed evidenzia la misura in cui il capitale proprio ha finanziato il totale degli impieghi.

$$\text{Indice di autonomia finanziaria} = \text{capitale proprio} / \text{capitale investito}$$

Indice di indebitamento (leverage): è il reciproco dell'indice di autonomia finanziaria ed è dato dal rapporto tra il capitale investito ed il capitale proprio; è un indicatore del grado di indebitamento, cioè della partecipazione dei mezzi di terzi al finanziamento della gestione d'impresa. L'indice assume valori via via crescenti all'aumentare della dipendenza da terzi. E' un indicatore di rischio per l'impresa dato che all'aumento del capitale di prestito si collega una quantità di risorse da destinare ai finanziatori sotto forma di interessi. Il livello dell'indebitamento amplifica la redditività del capitale solo a condizione che il rendimento del capitale investito sia superiore al costo dei mezzi di terzi (leva finanziaria).

$$\text{Indice di indebitamento} = \text{capitale investito} / \text{capitale proprio}$$

Indice di dipendenza finanziaria: è il rapporto tra le passività correnti e consolidate ed il capitale investito.

Tale indice esprime in quale misura il totale degli impieghi sia stato finanziato da capitali appartenenti a terzi e può essere sdoppiato per conoscere la misura in cui le passività consolidate e le passività correnti hanno finanziato singolarmente gli impieghi.

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = (\text{passività correnti} + \text{passività consolidate}) / \text{capitale investito}$$

Indici di solidità aziendale

Le risorse finanziarie comunque reperite finanziano l'intera gestione e per evitare pericolosi squilibri finanziari è necessario sincronizzare i tempi di rientro monetario degli investimenti con i tempi di scadenze delle fonti che finanziano gli impieghi.

Si ritiene, pertanto, opportuno indagare due aspetti della struttura patrimoniale: la posizione di solidità intesa come attitudine dell'azienda alla solvibilità nel periodo medio-lungo e la posizione di liquidità, intesa come l'attitudine dell'azienda a realizzare l'equilibrio finanziario nel periodo breve.

Per l'analisi di solidità dell'azienda si costruiscono appositi margini che evidenziano la capacità dell'impresa di mantenere nel periodo medio-lungo un costante equilibrio tra flussi finanziari in uscita, determinati dal rimborso delle fonti e flussi monetari in entrata, derivanti dal recupero monetario degli impieghi, in modo da non compromettere l'equilibrio economico.

Il *marginale di struttura globale* è calcolato come differenza tra la somma dei mezzi propri e delle passività consolidate e l'attivo immobilizzato e quindi può essere positivo, negativo o nullo.

$$\text{Margine di struttura globale} = \text{mezzi propri} + \text{passività consolidate} - \text{attivo immobilizzato}$$

Un margine positivo si ha nell'ipotesi che la somma dei mezzi propri e del passivo consolidato superi l'attivo immobilizzato: ciò significa che le fonti permanenti finanziano interamente gli investimenti durevoli ed, in parte, anche l'attivo circolante. E' però da considerare che un margine di struttura globale molto elevato potrebbe avere risvolti economici negativi a causa degli interessi

passivi legati all'indebitamento consolidato, specie se questo dovesse prevalere sui mezzi propri. Un margine di struttura globale troppo basso potrebbe rendere non equilibrato l'andamento degli incassi e dei pagamenti nel breve periodo. Un margine di struttura globale negativo indicherebbe l'esistenza di una situazione di squilibri strutturale fra impieghi e fonti, dato che a finanziare gli impieghi fissi concorrono anche le passività a breve scadenza o correnti.

Il *margine di struttura* è dato dalla differenza tra i mezzi propri e l'attivo immobilizzato.

$$\text{Margine di struttura} = \text{mezzi propri} - \text{attivo immobilizzato}$$

Tale margine è positivo se i mezzi propri sono maggiori rispetto all'attivo immobilizzato. Segnala la possibilità di ricorrere ai finanziamenti esterni per un eventuale espansione dell'azienda.

Esaminando nello stesso tempo i due margini di struttura è possibile accertare se nella composizione del margine di struttura globale positivo prevalgono i mezzi propri o le passività consolidate: la questione è importante per i riflessi che ha sull'economicità e sulla liquidità della gestione.

Il *quoziente di copertura delle immobilizzazioni* è dato dal rapporto tra passività consolidate e capitale immobilizzato.

$$\text{Quoziente di copertura delle immobilizzazioni} = \text{passività consolidate} / \text{capitale immobilizzato}$$

Il *quoziente di auto-copertura delle immobilizzazioni* è dato dal rapporto tra mezzi propri e capitale immobilizzato.

$$\text{Quoziente di auto-copertura delle immobilizzazioni} = \text{mezzi propri} / \text{capitale immobilizzato}$$

Un indice superiore all'unità segnala che il capitale proprio copre interamente gli investimenti a lungo termine e che la parte eccedente concorre a finanziare l'attivo circolante.

Il *capitale circolante netto* (o capitale operativo o capitale circolante) è un indicatore utilizzato allo scopo di verificare l'equilibrio finanziario dell'impresa nel breve termine e consiste nella differenza tra le attività e le passività correnti.

$$\text{Capitale circolante netto} = \text{attività correnti} - \text{passività correnti}$$

Se il valore è positivo l'attivo circolante supera il passivo corrente; se è negativo è indizio di una situazione strutturale anomala in quanto esprime il finanziamento di investimenti immobilizzati anche con debiti a breve.

Il capitale circolante netto è uno dei più importanti indicatori delle posizioni di equilibrio di struttura dell'impresa nel breve e nel medio periodo, in quanto sintetizza le scelte delle vie di finanziamenti operate dall'impresa per finanziare gli investimenti in essere alla chiusura del periodo amministrativo esaminato.

Altri indici per l'analisi della situazione finanziaria

Il *quoziente di disponibilità* (o current ratio) è dato dal rapporto tra l'attivo circolante e le passività correnti.

$$\text{Quoziente di disponibilità} = \text{attivo circolante} / \text{passività correnti}$$

Un quoziente maggiore dell'unità indica che l'azienda nel breve periodo è in grado di fronteggiare interamente i debiti correnti. Un quoziente uguale a 2 è ritenuto ottimale; è però da considerare che l'indice non è in effetti molto significativo a causa del consistente peso delle rimanenze di magazzino fra le attività, per il fatto che la loro riconversione in moneta non è immediata o comunque seguono ritmi temporali diversi a seconda della tipologia delle scorte.

Il *margine di tesoreria* è dato dalla differenza tra la somma delle liquidità immediate e differite e le passività correnti.

$$\text{Margine di tesoreria} = \text{liquidità immediate} + \text{liquidità differite} - \text{passività correnti}$$

Un margine positivo (somma delle liquidità maggiore delle passività a breve) è considerato una situazione favorevole ai fini della liquidità della gestione, sempreché in prospettiva sia prevedibile

un sincronismo tra scadenza dei crediti e scadenza dei debiti. Un margine di tesoreria negativo può prospettare una situazione di liquidità anche nel corso dell'esercizio. Un margine di tesoreria nullo (liquidità uguale alle passività correnti) è indizio di equilibrio finanziario, sempre che nel corso dell'esercizio venga mantenuto un ritmo armonico delle entrate provenienti dagli impieghi e le uscite per rimborsi di debiti. L'equilibrio finanziario di breve periodo dipende, quindi, dalla rotazione degli elementi del capitale circolante e dalla durata media dei crediti e dei debiti commerciali.

Gli indici per la valutazione della situazione economica

L'analisi della situazione economica si propone in primo luogo di valutare la redditività aziendale che si può definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre redditi. La situazione economica viene tipicamente analizzata, oltretutto attraverso il reddito netto così come indicato in bilancio nel suo valore assoluto, mediante il calcolo di indici di redditività del capitale proprio (ROE) e di redditività del capitale investito (ROI). Il primo è un indice sintetico che esprime la redditività del capitale investito nell'azienda da parte dei soci, mentre il secondo esprime il risultato della gestione tipica dell'impresa, misurando la capacità aziendale di produrre reddito attraverso la sola gestione caratteristica, indipendentemente dai contributi delle altre gestioni (straordinaria, ecc.) e dagli oneri della gestione finanziaria.

La situazione economica può, inoltre, essere apprezzata anche da altre visuali: i pesi reciproci delle diverse gestioni operativa, finanziaria e straordinaria, possono fornire indicazioni interessanti e di notevole valenza pratica anche da un punto di vista prospettico come pure il conto economico redatto in forma scalare con l'indicazione a fianco dei valori grezzi della misura in percentuale delle componenti di costo e dei margini sul valore della produzione. Quest'ultime informazioni consentono di apprezzare, unitamente all'evoluzione nel tempo di costi e ricavi in valore assoluto, anche eventuali mutamenti nei rapporti tra componenti di costo e di ricavo, ossia nella struttura produttiva della società.

Ci sono infine i quozienti di produttività (fatturato pro capite, valore aggiunto per dipendente, rendimento medio orario ecc.), che si caratterizzano per il fatto di utilizzare anche grandezze fisiche o, comunque, extra-contabili e di avere come scopo principale la misurazione dell'efficienza dei fattori produttivi, con particolare attenzione e riferimento al lavoro umano.

Si definiscono nel seguito alcuni dei principali indicatori utilizzati per l'analisi della situazione economica.

Redditività del capitale di rischio: tale indice viene comunemente chiamato ROE (dalle iniziali della sua denominazione in inglese: Return On Equity) e si ottiene dal rapporto tra reddito netto di esercizio e mezzi propri. Il reddito netto si calcola in sede di riclassificazione del conto economico, dopo aver integrato l'importo del reddito della gestione operativa con gli eventuali componenti della gestione finanziaria, della gestione non caratteristica e/o straordinaria e con il dato degli oneri tributari. L'importo dei mezzi propri si desume invece dallo stato patrimoniale riclassificato e comprende il capitale sociale, le riserve precostituite, gli utili da accantonare e le altre voci del netto, escluso il reddito non accantonabile a riserve. Alcuni studiosi vorrebbero includere nel denominatore lo stesso importo del reddito netto, in quanto componente effettivo del capitale netto, ma è una questione invero molto controversa. In ogni caso tale indice esprime con molta chiarezza il rendimento percentuale del capitale conferito a titolo di proprietà; esso indica il ritorno, in termini di reddito (sia positivo che negativo) sul capitale di rischio conferito.

Il ROE è dunque di fondamentale importanza ed interesse per i soci finanziatori.

$ROE = \text{REDDITO NETTO DI ESERCIZIO} / \text{MEZZI PROPRI}$

Redditività del capitale investito: tale quoziente è conosciuto comunemente con la sigla ROI (dalle iniziali della sua denominazione in inglese: Return On Investment). Si ottiene ponendo al numeratore il reddito operativo (il reddito della gestione caratteristica) ed al denominatore il totale del capitale investito calcolato come la semi-somma del capitale investito iniziale e finale del periodo di riferimento. Il ROI esprime, quasi sempre in termini percentuali, quanti euro di reddito ritornano dalla gestione caratteristica su cento euro di capitale investito: esso rappresenta cioè un ottimo parametro per misurare quanto la gestione tipica dell'impresa copra il capitale aziendale impiegato. Il ROI è pertanto utilizzabile anche per valutare l'efficienza economica della gestione

caratteristica, in termini di corretta politica gestionale e di utilizzazione dei fattori produttivi allo scopo di produrre un flusso di reddito adeguato alle risorse impiegate.

$ROI = \text{REDDITO OPERATIVO} / \text{CAPITALE INVESTITO}$

Return on assets: tale quoziente è conosciuto comunemente con la sigla ROA ed è un altro indice estremamente significativo che si ricava ponendo a rapporto il reddito netto sul capitale investito globale.

$ROA = \text{REDDITO NETTO} / \text{CAPITALE INVESTITO}$

Redditività delle vendite: tale quoziente è conosciuto comunemente con la sigla ROS (Return On Sales) ed è calcolato ponendo al numeratore il reddito operativo ed al denominatore i ricavi complessivi netti entrambi desumibili dal CE riclassificato. Esso rappresenta, su basi percentuali, il margine di reddito operativo contenuto in cento euro di ricavi. Da questa considerazione si può facilmente evincere come il ROS sia strettamente collegato ai costi della gestione corrente e caratteristica.

$ROS = \text{REDDITO OPERATIVO} / \text{RICAVI COMPLESSIVI NETTI}$

Di seguito si riporta un prospetto contenente tutti gli indici definiti al presente paragrafo ed ulteriori indicatori e grandezze specifiche.

INDICI	FORMULE
INDICATORI DI STRUTTURA E SITUAZIONE FINANZIARIA	
Indici di composizione degli impieghi	
Indice di rigidità degli impieghi	attivo immobilizzato / capitale investito
Indice di elasticità degli impieghi	attivo circolante / capitale investito
Quoziente di elasticità degli impieghi	attivo immobilizzato / attivo circolante
Indici di misurazione del grado di indebitamento	
Indice di autonomia finanziaria	capitale proprio / capitale investito
Indice di indebitamento	capitale investito / capitale proprio
Indice di dipendenza finanziaria	(passività correnti + passività consolidate) / capitale investito
Indici di solidità aziendale	
Margine di struttura globale	mezzi propri + passività consolidate - attivo immobilizzato
Margine di struttura	mezzi propri - attivo immobilizzato
Quoziente di copertura delle immobilizzazioni	passività consolidate/capitale immobilizzato
Quoziente di auto-copertura delle immobilizzazioni	mezzi propri/capitale immobilizzato
Capitale circolante netto	attività correnti - passività correnti
Altri indici per l'analisi della situazione finanziaria	
Quoziente di disponibilità	attivo circolante / passività correnti
Margine di tesoreria	liquidità immediate + liquidità differite - passività correnti
Indice di liquidità	(liquidità immediate + liquidità differite)/passività correnti
INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	
ROE	reddito netto di esercizio / mezzi propri
ROI	reddito operativo / capitale investito
ROA	reddito netto / capitale investito
ROS	reddito operativo / ricavi complessivi netti
INDICATORI E GRANDEZZE SPECIFICI	
Incidenza oneri finanziari	Oneri finanziari / Ricavi di vendita
Valore aggiunto	Valore della produzione-costi esterni
Incidenza valore aggiunto	Valore aggiunto/valore della produzione
MOL	Valore aggiunto - costo del personale
Incidenza MOL	MOL/valore produzione
Risultato operativo	
Capitale investito	

Gli indici per l'analisi dei flussi finanziaria: il cash flow

Come ulteriore approfondimento dell'analisi di bilancio si propone l'esame dei flussi finanziari che consente di ricostruire le necessità finanziarie che si sono prodotte in corso d'anno per investimenti, a fronte di stock di magazzino accumulati, di dilazioni di pagamento accordate a clienti al netto di quelle ottenute dai fornitori, di rimborso di capitale ai prestatori ed ai soci, etc. e di risalire alle fonti che hanno consentito di far fronte a tali necessità finanziarie ovvero liquidità

provenienti dall'attività di gestione operativa, finanziamenti esterni, aumenti di capitale, disinvestimenti.

Il prospetto allegato ricostruisce la formazione del flusso di cassa netto (net cashflow).

FLUSSI DI LIQUIDITA'	ANNUALITA'	
	IMPIEGHI	FONTI
Risultato netto		
+ ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni		
+ altri costi non monetari		
- ricavi non monetari		
CASH FLOW		
Variazione crediti		
Variazione disponibilità non liquide		
Variazione altri elementi dell'attivo circolante		
Altre variazioni del circolante		
Variazione elementi del passivo corrente		
TOTALE LIQUIDITA' VARIAZIONE CIRCOLANTE NETTO		
Investimenti/disinvestimenti		
TOTALE LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI		
Variazione patrimonio netto		
TOTALE LIQUIDITA' DA APPORTO/DIMINUIZIONE PATRIMONIO NETTO		
Variazione debiti medio-lungo periodo		
TOTALE LIQUIDITA' VARIAZIONE DEBITI		
SALDO		

La prima sezione individua in forma sintetica il flusso di cassa generato dalla gestione operativa per quanto riguarda costi e ricavi monetari riferibili all'esercizio in corso e che, in prima approssimazione, può essere calcolato come somma del risultato netto di bilancio con gli ammortamenti ed accantonamenti. Se il saldo è negativo o insufficiente la società dovrà cercare all'esterno la liquidità necessaria a ripristinare l'equilibrio, il che significa aumentare i debiti verso le banche o richiedere aumenti di capitale ai soci.

La seconda sezione è relativa alla liquidità generata dalle variazioni intervenute negli stock di circolante netto nel corso dell'esercizio: si tratta di flussi sempre relativi alla gestione operativa che provengono da incassi di crediti dell'esercizio precedente, da aumenti o riduzioni del magazzino ecc.

Separatamente vengono poi indicati i flussi relativi a investimenti e disinvestimenti.

Le due sezioni successive definiscono invece i saldi finanziari emergenti dai rapporti con le principali fonti di finanziamento: banche ed azionisti.

Si segnala che una prima sommaria indicazione del fabbisogno di cassa può essere ottenuta calcolando la differenza tra i flussi cumulati "semplificati" in uscita, relativi agli investimenti e i flussi cumulati "semplificati" in entrata relativi agli ammortamenti ed alla remunerazione del capitale. Da un punto di vista grafico, il punto di intersezione tra le curve che rappresentano l'andamento annuale della somma degli ammortamenti ed accantonamenti e della spesa per gli investimenti, indica l'anno in cui i flussi in entrata si equivalgono a quelli in uscita per generare, successivamente, i flussi con cui compensare le uscite fino a quel momento accumulate.


ALLEGATO C

Descrizione sintetica del procedimento per la verifica della possibilità di ripartizione o di ridefinizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti dai piani d'ambito vigenti ai fini dei nuovi affidamenti

Il procedimento per la verifica della possibilità di ripartizione o di ridefinizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti dai piani d'ambito vigenti prevede i seguenti passaggi:

- individuazione da parte del Consiglio/i locale/i interessato/i di sotto-bacini derivanti dalla ripartizione di uno o più bacini esistenti o ridefinizione di bacini esistenti;
- verifica da parte della struttura tecnica di ATERSIR della possibilità di ripartizione o di ridefinizione dei bacini esistenti secondo le modalità previste dalla presente direttiva;
- qualora la verifica si concluda con esito positivo, prima di procedere agli affidamenti nei nuovi perimetri di servizio, invio da parte di ATERSIR della relativa documentazione alla Regione Emilia-Romagna per una valutazione dell'adeguatezza in merito alla completezza ed alla conformità della stessa rispetto alla metodologia ed ai criteri individuati nella presente direttiva;
- eventuale richiesta da parte della Regione di integrazioni al materiale trasmesso entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento;
- comunicazione ad ATERSIR da parte della Regione di eventuali elementi di inadeguatezza nella documentazione e nell'istruttoria compiuta entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della documentazione o, in caso di richiesta di integrazioni, entro e non oltre 45 giorni dalla trasmissione di quest'ultime;
- qualora la verifica svolta da ATERSIR risulti positiva, approvazione da parte del Consiglio d'ambito dell'avvio delle procedure di affidamento nei nuovi sotto-bacini o bacini individuati attraverso la ripartizione o la ridefinizione dei perimetri di affidamento previsti dai piani d'ambito vigenti; in caso contrario impossibilità di procedere con i nuovi affidamenti.

Schema generale del procedimento




Procedura di verifica relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

La procedura per la verifica da parte di ATERSIR, su proposta dei Consigli locali, della possibilità di partizione dei bacini esistenti in sotto-bacini o della ridefinizione degli stessi ai fini dei nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prevede le seguenti attività:

- verifica iniziale dell'esistenza dei seguenti vincoli descritti al paragrafo 2.1:
 - esistenza di una tariffa unica di bacino;
 - sbilanciamento dei costi e dei ricavi del servizio;
- una volta esclusa l'esistenza dei vincoli iniziali, definizione degli obiettivi di servizio per il territorio in oggetto e sulla base di questi costruzione dei piani d'ambito riferiti alle diverse ipotesi (ovvero mantenimento dei perimetri esistenti e vari scenari di partizione o ridefinizione degli stessi); nel caso di non rispetto dei vincoli la ripartizione o la ridefinizione non sono possibili;
- calcolo degli indicatori specifici per i bacini esistenti e per i nuovi bacini (in caso di ridefinizione) o sotto-bacini con le modalità previste dalla direttiva (la verifica è valida solo se sono stati calcolati tutti gli indicatori previsti);
- determinazione degli indicatori complessivi dei sotto-bacini o dei nuovi bacini e verifica che tali indicatori dimostrino un significativo miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati rispetto a quelli complessivi dei bacini esistenti;
- in caso di verifica positiva, invio da parte di ATERSIR della relativa documentazione alla Regione Emilia-Romagna per una valutazione dell'adeguatezza in merito alla completezza ed alla conformità rispetto alla metodologia ed ai criteri individuati nella presente direttiva;
- qualora la verifica svolta da ATERSIR risulti positiva, approvazione da parte del Consiglio d'ambito dell'avvio delle procedure di affidamento nei nuovi sotto-bacini o bacini;
- rispetto, in fase di affidamento del servizio, delle seguenti ulteriori condizioni:
 - individuazione del livello di qualità del servizio esistente tramite una serie di parametri e fissazione nel piano d'ambito dei valori di tali parametri che ne rappresentino un miglioramento, nonché garanzia del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità pianificati ed il loro mantenimento nel tempo svolgendo un'adeguata attività di controllo;
 - effettuazione degli approfondimenti relativamente al profilo economico-finanziario delle società di gestione affidatarie.

Schema dettagliato del procedimento di ripartizione o ridefinizione di bacini del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati




Procedura di verifica relativa al servizio idrico integrato

La procedura per la verifica da parte di ATERSIR, su proposta dei Consigli locali, della possibilità di partizione dei bacini esistenti in sotto-bacini o della ridefinizione degli stessi ai fini dei nuovi affidamenti del servizio idrico integrato prevede le seguenti attività:

- verifica iniziale dell'esistenza dei seguenti vincoli descritti al paragrafo 3.2:
 - l'individuazione dei nuovi perimetri di affidamento a partire da quelli esistenti non deve comportare, in nessun caso, la gestione dei singoli agglomerati esistenti da parte di due o più soggetti gestori: per ciascun singolo agglomerato dovrà essere garantita "l'unicità" della gestione;
 - la ripartizione o la ridefinizione dei perimetri di affidamento esistenti non può comportare la divisione di acquedotti interconnessi;
 - l'individuazione dei nuovi bacini (in caso di ridefinizione) o sotto-bacini non deve comportare in alcun modo il frazionamento degli attuali bacini tariffari ovvero di quei territori in cui è stata applicata la medesima articolazione tariffaria del servizio idrico integrato;
- in caso di accertamento positivo dei requisiti preliminari, definizione degli obiettivi di miglioramento di efficienza del servizio, delle misure e degli investimenti necessari per conseguirli, secondo il percorso procedurale previsto dalla direttiva ed avendo a riferimento i contenuti dell'Allegato A; in caso di non rispetto dei vincoli iniziali impossibilità di ripartire o ridefinire i bacini esistenti;
- invio da parte di ATERSIR della relativa documentazione alla Regione Emilia-Romagna per una valutazione dell'adeguatezza in merito alla completezza ed alla conformità rispetto alla metodologia ed ai criteri individuati nella presente direttiva;
- qualora la verifica svolta da ATERSIR risulti positiva, approvazione da parte del Consiglio d'ambito dell'avvio delle procedure di affidamento nei nuovi sotto-bacini o bacini;
- verifica, in fase di affidamento, dell'economicità del servizio idrico integrato nei nuovi bacini o sotto-bacini risultanti dalla ridefinizione o partizione degli attuali perimetri di gestione previsti dai piani d'ambito vigenti secondo quanto previsto al paragrafo 3.3; la valutazione è suddivisa in due fasi:
 - la prima individua alcune verifiche da effettuare sui corrispettivi del servizio determinati per i bacini esistenti e per i nuovi;
 - la seconda esamina alcuni indicatori connessi prevalentemente agli investimenti.
- analisi degli indicatori al fine di rilevare situazioni di potenziali criticità correlate all'attuazione della pianificazione per i bacini esistenti o per i nuovi bacini e sotto-bacini e valutare quali siano le soluzioni per risolverle;
- rispetto, in fase di affidamento del servizio, delle seguenti ulteriori condizioni:
 - individuazione del livello di qualità del servizio esistente tramite una serie di parametri e fissazione nel piano d'ambito dei valori di tali parametri che ne rappresentino un miglioramento, nonché garanzia del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità pianificati ed il loro mantenimento nel tempo svolgendo un'adeguata attività di controllo;
 - effettuazione degli approfondimenti relativamente al profilo economico-finanziario delle società di gestione affidatarie.

Schema dettagliato del procedimento di ripartizione o ridefinizione di bacini del servizio idrico integrato



ALLEGATO D

Esempi del procedimento di verifica della possibilità di ripartizione o ridefinizione dei bacini esistenti previsti dai piani d'ambito vigenti ai fini dei nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Si riportano di seguito alcuni esempi applicativi del procedimento di verifica della possibilità di ripartizione o ridefinizione dei bacini esistenti previsti dai piani d'ambito vigenti ai fini dei nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

	INDICATORI			INDICI						
	Ambito/ esistente/i	Sub-bacini/ nuovi bacini	Valore maggiore	Ambito/ esistente/i	Sub-bacini/ nuovi bacini	Differenza*	Val.ass.	Val.ass. crescenti	Rango val. ass.cresc.	Rango differenza
X1	0,0	3,5	3,5	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,01	1	-2
X2	0,0	-2,6	2,6	0,00	-1,00	1,00	1,00	0,38	2	6
X3	4,0	9,8	9,8	0,41	1,00	-0,59	0,59	0,59	3	-3
X4	5,0	2,0	5	1,00	0,40	0,60	0,60	0,60	4	4
X5	0,5	0,3	0,5	1,00	0,62	0,38	0,38	1,00	6	3
X6	1,0	1,0	1	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6	6
X7	4,5	4,6	4,6	0,99	1,00	-0,01	0,01	1,00	6	-1
X8	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
X9	1,5	0,0	1,5	1,00	0,00	1,00	1,00			6

*le differenze nulle non vanno considerate

Somma ranghi positivi T 18
 Somma ranghi negativi -10
 Verifica somme ranghi negativa, fine verifica

	INDICATORI			INDICI						
	Ambito/ esistente/i	Sub-bacini/ nuovi bacini	Valore maggiore	Ambito/ esistente/i	Sub-bacini/ nuovi bacini	Differenza*	Val.ass.	Val.ass. crescenti	Rango val. ass.cresc.	Rango differenza
X1	0,0	3,5	3,5	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,20	1	-6,5
X2	0,0	-1,0	1	0,00	-1,00	1,00	1,00	0,25	2,5	6,5
X3	4,0	9,8	9,8	0,41	1,00	-0,59	0,59	0,25	2,5	-5
X4	5,0	4,0	5	1,00	0,80	0,20	0,20	0,38	4	1
X5	0,5	0,3	0,5	1,00	0,62	0,38	0,38	0,59	5	4
X6	1,0	1,0	1	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,5	6,5
X7	4,5	6,0	6	0,75	1,00	-0,25	0,25	1,00	6,5	-2,5
X8	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
X9	1,5	2,0	2	0,75	1,00	-0,25	0,25			-2,5

*le differenze nulle non vanno considerate

Somma ranghi positivi T 11,5
 Somma ranghi negativi -16,5
 Verifica somme ranghi OK
 N 7
 Verifica T < valore critico NC, miglioramento non significativo

N	Valore critico ripartizione	Valore critico ridefinizione
6	2	3
7	3	5
8	5	8
9	8	10

	INDICATORI			INDICI						
	Ambito/ esistente/	Sub-bacini/ nuovi bacini	Valore maggiore	Ambito/ esistente/	Sub-bacini/ nuovi bacini	Differenza*	Val. ass.	Val. ass. crescenti	Rango val. ass.cresc.	Rango differenza
X1	0,0	3,5	3,5	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,13	1	-2
X2	0,0	3,5	3,5	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,50	2,5	-6
X3	4,0	10,0	10	0,40	1,00	-0,60	0,60	0,50	2,5	-4
X4	1,5	3,0	3	0,50	1,00	-0,50	0,50	0,60	4	-2,5
X5	0,5	1,0	1	0,50	1,00	-0,50	0,50	1,00	6	-2,5
X6	1,0	1,0	1	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6	
X7	0,0	4,6	4,6	0,00	1,00	-1,00	1,00	1,00	6	-5
X8	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
X9	1,5	1,3	1,5	1,00	0,87	0,13	0,13			1

*Le differenze nulle non vanno considerate

Somma ranghi positivi T 1
 Somma ranghi negativi -33
 Verifica somme ranghi OK
 N 7
 Verica T z valore critico Sì, miglioramento significativo

N	Valore critico ripartizione	Valore critico ridefinizione
6	2	3
7	3	5
8	5	8
9	8	10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1598

data 10/10/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'